

CCLXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDICE

	PAG.
Congedo	17857
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	17857
<i>(Presentazione)</i>	17874
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432)	17858
PRESIDENTE	17858
SELVAGGI	17858
LATANZA	17874
ANGIOY, Relatore di minoranza	17878
VALSECCHI, Relatore per la maggioranza	17886
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	17858
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	17857
<i>(Non approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	17857
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	17858
LEONE	17858
DE MARIA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	17858
Interrogazioni e mozione (<i>Annunzio</i>)	17894

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Marzotto.

(È concesso).

Approvazione di un disegno e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (*Istruzione*):

RESTA e VEDOVATO: « Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1470-B);

Senatori JANNACCONE ed altri: « Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1082);

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica » (1419) (*Con modificazioni*);

dalla XI Commissione (*Lavoro*):

MAGNO ed altri: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (239-373-B).

Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente (*Interni*), in sede legi-

slativa, ha deliberato di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge:

RICCIO: « Disposizioni per la identificazione e qualificazione dei pubblici esercizi caratteristici o di interesse turistico nazionale » (1029).

La proposta di legge stessa sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge dal deputato Marengi:

« Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1586).

Sarà stampata e distribuita. Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone, Colitto, L'El-tore e Natoli:

« Collocamento in ruolo di personale medico ospedaliero che abbia espletato funzioni direttive » (1513).

L'onorevole Leone ha facoltà di svolgerla.

LEONE. Signor Presidente, non avrò il cattivo gusto di ripetere il contenuto della premessa della mia proposta di legge e neppure quello di leggere gli articoli della proposta stessa, o di darne spiegazione. Credo siano sufficienti gli argomenti da me addotti a convincere la Camera dell'opportunità di votare la presa in considerazione della mia proposta di legge, la quale, come appunto è detto nella premessa, mira a correggere una sperequazione determinata da una, a mio avviso, eccessivamente rigorosa applicazione delle norme transitorie della legge fondamentale sui concorsi ospedalieri e non dovrebbe provocare reazioni contrarie, perché si riferisce a limitatissime categorie di persone.

Aggiungerò, prima di finire, soltanto che lo stesso problema fu proposto all'assemblea regionale siciliana e che l'assemblea stessa, con legge 28 novembre 1952, n. 54, sia pure con condizioni diverse, ha adottato analogo provvedimento legislativo.

Ritengo perciò che sia opportuna la presa in considerazione, e soprattutto l'approvazione, di questa proposta di legge.

Mi permetto infine di chiedere che la proposta di legge sia assegnata alla competente Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Leone ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (1432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

È iscritto a parlare l'onorevole Selvaggi. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una legge di particolare importanza e di particolare interesse: direi che nei confronti della pubblica opinione poche altre leggi, negli ultimi anni, hanno destato altrettanto interesse. Si potrebbe, in un certo senso, paragonare questa legge alla legge elettorale del 1953, con una differenza: che allora l'interesse si polarizzò in modo particolare nell'ambito parlamentare, creando tanto alla Camera quanto e soprattutto al Senato delle scene non certo edificanti; oggi invece, al momento in cui la legge si è trasferita dalle Commissioni parlamentari all'aula, essa ha trovato una specie di deserto rappresentato dallo scarso numero di deputati che in questa settimana di discussione ha frequentato quest'aula.

Dovremmo domandarci le ragioni di questo divario fra l'interessamento dell'opinione pubblica e l'interessamento del mondo politico a questa legge. Potremmo pensare che ciò sia dovuto all'argomento piuttosto arido, al fatto che dietro ad ogni articolo si nascondono o sono sottintese delle cifre che sono sempre

ostiche, o al riflesso politico della legge dato, in un certo senso, per già scontato o forse appena in via di evoluzione. Ed una avvisaglia di questo sospetto, che vi sia cioè un preciso scopo politico intorno a questa legge che ne impedisce una esatta valutazione, una esatta analisi ed un obiettivo esame; una avvisaglia, dicevo, la abbiamo avuta in sede di Commissione finanze e tesoro, a seguito di una dichiarazione molto chiara ed esplicita che fu fatta dall'onorevole Dugoni, il quale molto francamente disse che questa legge aveva per la sua parte un presupposto politico: cioè l'approvazione integrale di questa legge significava la premessa per la formazione di una nuova maggioranza nel Parlamento e nel paese.

Cioè a dire: l'accettazione senza discussione degli articoli così come ci erano pervenuti dal Senato significava porre le premesse per trasformare quella che è la maggioranza politica e la posizione politica dei partiti in questo momento nel nostro paese. E ad aggravare il sospetto che derivava dalla dichiarazione dell'onorevole Dugoni si aggiunsero negli stessi giorni gli articoli de *La Giustizia*, articoli che non risparmiarono nessuno, né a dritta né a manca. Io stesso fui bersaglio degli articoli di questo giornale, il quale usò una virulenza degna di miglior causa. Ma un rappresentante dello stesso partito di maggioranza fu attaccato, l'onorevole Malvestiti. Oserei dire che indirettamente è stato attaccato proprio il ministro che appartiene al partito di cui *La Giustizia* è l'organo, non fosse altro perchè è stato ignorato: in tutti gli articoli non è stato mai fatto il nome del ministro Tremelloni; si è parlato di legge Vanoni, ma mai di legge Tremelloni, con nessun riferimento al ministro delle finanze, che pure è esponente di quel partito. Si è tentato da parte de *La Giustizia* di dare a qualunque costo a questa legge un preciso significato politico. Come se la parte politica rappresentata dall'organo di stampa *La Giustizia* pensasse che attraverso questa legge poteva forse rendersi più accetta all'opinione pubblica e ampliare la scarsa pattuglia che attualmente la rappresenta in quest'aula e nel Senato.

Sono stati anche fatti degli attacchi ad altri esponenti o rappresentanti di forze politiche, che pure con la massima obiettività cercavano di inquadrare i termini, i limiti, la natura di questa legge.

L'onorevole Assennato nel suo discorso ha detto che, grazie ad un intervento — nell'apparenza moderato — dell'onorevole Pella, sono scaturiti degli emendamenti, che la Com-

missione ha accettato, sostenuti da una pattuglia che difendeva gli interessi delle società per azioni. Poichè la maggior parte, se non la totalità, degli emendamenti accettati in Commissione recano, se non per prima, anche la mia firma, sono chiamato in causa; ma vorrei domandare all'onorevole Assennato quanti colleghi della sua parte conoscono molto bene le società per azioni e godono che altri abbiano interesse a difenderle potendo così non scoprirsi. E vorrei domandarle, onorevole Assennato: mi ha sentito parlare solo in sede di articoli riflettenti le società per azioni, o non anche su altri articoli? Non ci siamo forse trovati d'accordo su una serie di articoli riguardanti proprio le sanzioni agli evasori fiscali? Un po' di maggiore obiettività non guasterebbe!

Ma questi presupposti e questi sospetti del carattere politico di questa legge contrastano in modo particolare con un appello, lanciato ieri sera dell'onorevole Pella, che suonava un po' come un *embrassons-nous*. Mancano le premesse per questo vicendevole abbracciamento. Il perchè è logico: ci troviamo di fronte ad una legge che tocca (diciamolo in termini quanto più poveri ma quanto più realistici possibili) la tasca di ciascun cittadino; e ognuno la propria tasca cerca di tenerla chiusa e di difenderla quanto più possibile, e nel modo che ritiene più opportuno, contro chi vuole vuotargliela.

Io spero e mi auguro di poter essere abbastanza obiettivo nell'esame di alcuni aspetti di questa legge, perchè è difficile fare un esame analitico (senza veruna allusione all'accertamento analitico cui la legge si riferisce) completo; dicevo obiettivo perchè devo confessare che, nei vari interventi che si sono succeduti, vi è stato a mio avviso un prevalere di elementi e di aspetti soggettivi che hanno portato a travisare spesso il testo degli articoli e il loro significato, e a trarre delle illazioni ben lungi da quelle che forse gli articoli stessi prevedono. Ripeto, mi auguro di poter essere estremamente obiettivo.

Questa legge si riferisce ad un principio fondamentale, e il relatore onorevole Valsecchi, che con abilità eccezionale passa dalla sua originaria cultura letteraria ad una competenza veramente notevole in problemi di carattere economico, finanziario e fiscale, che sono quanto mai aridi, rigidi e, direi, la negazione della visione cui porta la conoscenza delle lingue umanistiche; l'onorevole Valsecchi, dicevo, ha fatto un'ottima ed interessante relazione, pur avendo un tempo limitatissimo a sua disposizione. Per-

ché, sia detto per inciso, tutto è stato affrettato a proposito di questa legge: abbiamo avuto alle nostre spalle una specie di spada che ci costringeva ad affrettare, ad affrettare, a finire, come se non arrivando in tempo chi sa che cosa sarebbe accaduto. Ebbene, il relatore ha fatto un'ottima relazione, ha spiegato il substrato e il significato profondo di questa legge, cioè il principio generale che la ispira.

E non posso evidentemente far colpa a lui se, per la fretta che anche a lui è stata posta di stendere entro un assai breve termine la sua relazione, può avere dimenticato che nel corso della discussione in sede di Commissione vi erano stati anche degli impegni di ricordare determinate dichiarazioni fatte da questo o da quel commissario: per esempio, vi era un emendamento relativo all'articolo 17 e un altro che il ministro si era riservato di esaminare in aula, pur non respingendoli. Ma sono dettagli che si potranno rivedere in sede di esame degli articoli.

Si impone una domanda preliminare: il principio generale a cui la legge si riferisce trova, attraverso l'articolazione della legge, una sua applicazione giusta e precisa? Cioè a dire: non si rischia di avere una articolazione tale per cui a un certo punto si perde addirittura di vista il principio informatore della legge? Non si è cioè confuso fra quelle che devono essere norme di legge e quelle che devono essere norme di applicazione, cioè norme di regolamento, le quali sono di competenza del ministro poiché si riferiscono non al contribuente ma agli uffici che dipendono dal ministro?

Devo dare atto che il testo ministeriale presentato al Senato era meno pesante del testo che dal Senato è stato trasmesso alla Camera. Mi è stato detto che al Senato si è perfezionato. Ebbene, col debito rispetto verso l'altro ramo del Parlamento, devo dire che ho la personale sensazione che si è peggiorato, con l'aumentare il numero degli articoli, e non migliorato.

Se dovessimo portare il problema all'esterno, dovremmo addirittura dire che lo stesso articolo 1, che è l'articolo fondamentale e pone il principio generale al quale questa legge si riallaccia, è in definitiva una norma di regolamento, non una norma di legge. Perché, quando si parla di metodo analitico per l'accertamento, io devo domandare: ma chi fa l'accertamento: il contribuente o l'ufficio che dipende dal Ministero delle finanze? Lo fa l'ufficio. E allora si tratta di una norma regolamentare, che potrebbe formare oggetto

di una semplice circolare (che il ministro può emanare rimanendo fermi alla legge n. 25 del 1951, nota come legge Vanoni) atta a fornire le norme interpretative per l'analisi delle denunce presentate ai sensi della legge Vanoni.

Tuttavia io non sono affatto contrario a che anche in una norma di legge venga sanzionato il nuovo principio. Ma il metodo dell'accertamento analitico ha un nesso rispetto al titolo che a questa legge è stato dato? Si parla di legge sulla perequazione tributaria, che dovrebbe porre tutti su posizioni proporzionatamente eguali dinanzi al fisco; eppure abbiamo anche sentito parlare della necessità di una legge contro gli evasori fiscali. La perequazione può risolvere il problema della evasione fiscale? Cioè, un determinato sistema di accertamento che riequilibri le posizioni di ciascun contribuente può essere considerato una legge contro gli evasori fiscali? Perché, se è legge contro gli evasori fiscali, vi è da domandare che cosa c'entra il cittadino onesto, cioè il contribuente leale, che si rischia di spaventare e di preoccupare. E, infatti, dal punto di vista dei riflessi giuridici di questa legge, la Commissione giustizia della Camera, che a differenza di quella del Senato non è stata interpellata su richiesta alcuni membri della Commissione finanze e tesoro, perché esprimesse il suo parere...

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anche la Commissione della giustizia del Senato è stata interpellata.

SELVAGGI. ... si è trovata di fronte a notevoli perplessità; perplessità che appaiono in tutta la loro evidenza e in tutta la loro gravità in quel resoconto a ciclostile che è stato distribuito a noi membri della Commissione finanze e tesoro. È ben vero che, con la abilità che ben lo distingue e che tutti gli riconosciamo, l'onorevole Petrilli, non solo come vecchia volpe dell'avvocatura generale dello Stato, ma anche come novella volpe di presidente del Consiglio di Stato, ha saputo conciliare l'inconciliabile, e giustificare anche quello che non era possibile giustificare; ma nella sua relazione favorevole al disegno di legge la perplessità permangono su più di un punto.

A mio parere, vi è però un problema fondamentale. Io ho cercato di trovare — siccome sono perfettamente convinto della necessità della impostazione dell'accertamento analitico — il nesso fra la legge Vanoni, che è stata quella che ha rinnovato il nostro sistema tributario verso sistemi che esistono nei paesi

più evoluti dal punto di vista tributario, e questa nuova legge, nota come la legge Tremelloni.

Io la apprezzo e la stimo, onorevole Tremelloni, perché ella ha assunto una duplice responsabilità.

In primo luogo ella è solo il padre adottivo di questa legge, perché essa è nata prima che ella diventasse ministro delle finanze. L'onorevole Pella ci ha confessato che nell'ultimo Consiglio dei ministri che egli ebbe l'onore di presiedere ebbe conoscenza di un testo del ministro Vanoni sulla legge di perequazione tributaria; ebbene, ella lo ha fatto suo, e se ne è assunto tutte le responsabilità.

In secondo luogo ella ha cercato di far apportare a quell'originario testo alcune modifiche, che a sua volta il Senato, in parte, direi in buona parte, le ha rovinato, non tenendo in giusto peso quello che era il vero principio informatore che aveva portato alla elaborazione del primitivo disegno di legge; ebbene, si è assunto la responsabilità di difendere anche le modifiche del Senato.

Ma è ovvio che di fronte ad una legge tributaria dobbiamo trovare il nesso che la lega non soltanto a una legge precedente, ma a tutta la situazione politica, economica e finanziaria del paese. Ebbene, io mi domando fino a che punto attraverso questa legge noi siamo tranquilli per quanto riguarda la stessa legge Vanoni, per quanto riguarda il cosiddetto piano o programma Vanoni, che potrà essere discutibile sotto molti aspetti, ma costituisce comunque un indirizzo economico-finanziario certo. È, infatti, la prima volta da 10 anni a questa parte che ci troviamo di fronte a un programma che prevede che in 5 o in 10 anni potremo avere un binario su cui marciare e un fine da raggiungere. A parte i troppi « se » che le 85 pagine della relazione Vanoni contemplano, se si riuscisse ad attuare quanto previsto, avremmo veramente raggiunto un equilibrio di carattere economico con i suoi logici e naturali riflessi di carattere sociale.

Ma proprio perché quel programma presuppone non solo l'afflusso del risparmio nazionale in misura maggiore, con un incremento maggiore (che è previsto in una cifra, perfettamente logica, del 5 per cento), ma prevede anche l'afflusso di capitali stranieri, io chiedo se non rischiamo di spaventare proprio l'afflusso del risparmio nazionale e dei capitali stranieri attraverso norme estremamente rigide, estremamente drastiche, in sé e per sé, e per i riflessi che queste norme possono dare.

Partiamo dalla legge Vanoni, cioè dalla legge del 1951. Essa aveva una sua impostazione politica, aveva una sua precisa premessa che era, al tempo stesso, il suo scopo, cioè quello di una riforma del costume tributario, che evidentemente costituiva a sua volta la premessa per un passo successivo: lo sviluppo delle sue norme per arrivare alla cornice generale, cioè al contenzioso tributario, che si doveva riorganizzare nel senso di sistemare tutta la materia, che oggi è delle più vaghe, e pone gli stessi uffici in condizione di non sapere se debbono applicare una legge piuttosto che un'altra o se applicando una successiva legge si trovino o meno d'accordo con una precedente.

È una farragine, in sostanza, di leggi di carattere tributario che sono andate susseguendosi l'una all'altra e che abbisognano, non solo nell'interesse del contribuente, ma più ancora nell'interesse dell'amministrazione, di una loro inquadratura, di una cornice che le delimiti e le renda più chiare, più accessibili e quindi più facilmente applicabili.

Abbiamo detto che la legge Vanoni partiva dal presupposto di una riforma del costume tributario, e si basava su di un fattore psicologico: il contribuente può essere leale nei confronti di un fisco leale; il contribuente è onesto nei confronti di un fisco che è onesto con lui. Evidentemente, a un certo momento, dopo un certo numero di anni di attuazione, direi di abitudine, di consuetudine verso questa nuova impostazione dei rapporti tra contribuente e fisco, dovevano venire delle norme atte a precisare le modalità attraverso le quali si avessero nelle dichiarazioni elementi più precisi sui quali poter applicare le aliquote. In sostanza, si trattava di creare strumenti più adeguati per accertare i redditi da parte degli uffici, stabilendo al tempo stesso di comminare certe sanzioni per i trasgressori.

Evidentemente un legame deve esservi fra la sanzione contro i trasgressori e quello che dovrebbe costituire il passo successivo. Il giorno in cui, attraverso la minaccia di una sanzione e la sua applicazione, si siano indotti i trasgressori a rientrare nell'ambito della legge e a sottostare quindi al pagamento dei tributi dovuti in quanto cittadini della collettività, vi sarà da aspettarci che divenga più facile e più precisa la determinazione dei redditi assoggettabili ad una determinata categoria: nella fattispecie, la ricchezza mobile categoria B. Ritengo che questo principio si concili perfettamente con l'impostazione di carattere fiduciario che è stata

posta dalla legge Vanoni tra amministrazione e fisco, e che si tratti di fare un passo avanti e di specificare la materia per maggior intelligenza del contribuente e per interesse dell'amministrazione, e cioè le fasi e le modalità della determinazione dei redditi. Ma tutta la legge risponde a questa esigenza? In altre parole, tutti gli articoli della legge ci danno la tranquillità che questo collegamento, che questo nesso sia logico e attuabile o ci fanno viceversa temere che si rischi di cadere proprio nell'opposto? Ecco la domanda che ci assilla, che lascia tutti più o meno perplessi.

Indubbiamente, l'articolo 1 è la chiave di volta della legge; e, come ho detto prima, l'obbligo della motivazione negli accertamenti è un principio generale sanissimo, indispensabile, perché adegua finalmente il sistema tributario italiano ai sistemi tributari dei paesi più evoluti. Non più tardi di un'ora fa ho letto su di un giornale che in Inghilterra si è già attuata una diminuzione delle aliquote di imposta; e come, perché? Proprio perché l'accertamento analitico ha consentito, con il riflesso di perequazione che esso comporta, di dare un gettito tale all'amministrazione per cui essa ha potuto dire: possiamo sgravare il cittadino di parte del peso delle imposte riducendo le aliquote. Ma questo metodo dell'accertamento analitico si rivolge ai contribuenti? No, si rivolge agli uffici. Il contribuente ne ha una conoscenza indiretta. Infatti noi la conosceremo indirettamente la legge, se verrà attuata; e quindi sarebbe bastato fare semplicemente una circolare ai vari uffici perché il principio fosse parimenti conosciuto. Ma, ripeto, non faccio una questione di forma, sia perché il principio è accettabilissimo, tanto che esso non si limita soltanto ai redditi di ricchezza mobile categoria B, e sia anche perché il principio è accompagnato da una norma con una impostazione ben precisa, che è quella della notifica e dell'accertamento con dati analitici. Vi è, poi, un altro elemento estremamente importante, ed è quello del termine entro il quale la notifica deve essere fatta.

Come ho promesso, è difficile poter analizzare tutti gli articoli di questa legge, che presenta un interesse non indifferente e che dovrebbe dar luogo a discussioni più ampie di quelle che non si siano fatte fino ad oggi, non solo in sede di Commissione finanze e tesoro (a proposito della quale dovrei richiamare il Manzoni e i suoi 25 lettori, poiché non più di sette o otto deputati erano presenti nelle sedute della Commissione finanze e tesoro quando si è discusso la legge) ma anche

qui in aula, appunto per chiarire i termini del problema che interessa 47 milioni di abitanti anche se coloro che firmano le dichiarazioni sono intorno ai 4 milioni. L'onorevole Assennato diceva che pareva che il ministro Tremelloni fosse venuto con idee rivoluzionarie, e poi... praticamente la montagna ha partorito il topolino; d'altra parte qualcuno ha detto che invece il topolino ha partorito la montagna. Siamo, insomma di fronte a valutazioni estreme ed opposte ed è necessario che l'opinione pubblica conosca a fondo la questione e che questi problemi siano dibattuti a fondo.

E veniamo a un punto che è pure di particolare importanza e delicatezza. Ne ho parlato in sede di Commissione; desidero ripetere qui i miei concetti. V'è un richiamo che trovo interessante al principio del concordato. In un certo senso è una innovazione, anche se manca un riferimento esplicito al concordato così come lo si concepiva una volta. I termini sono quelli, però. Il concordato, si dice, deve essere motivato e contenere l'indicazione degli elementi sui quali è stato determinato l'ammontare dell'imponibile.

Questo è un problema che mi lascia estremamente perplesso, soprattutto se lo si mette in rapporto con l'articolo 1, col principio dell'accertamento analitico. Per me sorge un dilemma, e mi sorge in relazione alla efficacia del concordato. Delle due l'una: o lo bandiamo e non ne parliamo più, e allora restiamo nell'ambito degli altri termini, che la legge prevede e non ammettiamo per alcuna ragione una possibilità di accordo, che definirei (i miei colleghi particolarmente esperti in materie giuridiche, come l'amico onorevole Degli Occhi, mi sorvegliano su queste definizioni) di carattere stragiudiziale; oppure il concordato resta, ma in questo caso non si può mettere sullo stesso piano, nei confronti degli effetti giuridici, il contribuente che è arrivato a fare il concordato e chi, viceversa, ha rifiutato di farlo. Non possiamo trattare questi due contribuenti, né dal punto di vista morale né da quello delle conseguenze giuridico-fiscali, alla stessa stregua: l'uno in un certo senso ha finito col mettere le sue carte in tavola e l'altro queste carte se l'è tenute ben nascoste. Non si può cioè lasciare al fisco la porta aperta a nuove iniziative nei confronti del contribuente che ha concordato.

Va bene che la legge dice che questo potrà avvenire solamente nel caso di variazioni di notevole importanza. Ma chi è che misura queste variazioni; chi è che ne giudica i termini? Il fisco, e il contribuente che ha fatto

il concordato dovrà rimanere con una spada di Damocle sulla testa, che sarà abbassata in occasione di nuovi accertamenti, di cui soltanto il fisco è arbitro.

Più che degli aspetti tecnici, onorevole ministro, mi preoccupo dei riflessi psicologici. Sono fermamente convinto che dobbiamo perseguire e continuare la premessa posta dalla legge Vanoni, cioè il rapporto fiducioso, che ha una sua base di carattere psicologico. Se togliamo questo elemento, cancelleremo quello spirito e quell'atmosfera di serenità che è nell'interesse di tutti.

Toccando, sia pure di sfuggita, il merito del metodo cui questa legge ricorre nei confronti delle società, dovrei fare una osservazione di carattere generale, da me già espressa in sede di Commissione. Si è fatto di ogni erba un fascio, non si è distinto fra grandi e piccole aziende e in conseguenza non si sono definite bene le sanzioni relative alle responsabilità dei dirigenti delle grandi e delle piccole aziende. Praticamente si mettono sullo stesso piano aziende come la Fiat e la Montecatini e le piccole aziende della via Tiburtina o della via Aurelia, come se chi ha miliardi di capitale, decine di miliardi di crediti e movimento di decine e decine di miliardi all'anno possa, con un particolare sistema amministrativo, essere parificato alla società per azioni di 30-40 milioni di capitale, che ha un movimento estremamente inferiore ed esigenze di tecnica amministrativa profondamente diverse.

Ho cercato di capire, attraverso le relazioni, gli interventi ed i chiarimenti forniti cortesemente in Commissione dall'onorevole ministro, la ragione degli articoli che riguardano le società senza discriminare le grandi dalle piccole. Ne ho tratto una sola conclusione: lo scopo di questi articoli è soltanto quello di rendere leggibili le scritture contabili. Vorrebbe dire tutto ciò che occorre un buon italiano e una buona calligrafia?

ROMUALDI. La calligrafia non è più materia di insegnamento.

SELVAGGI. Si dice: occorrono norme che mirino ad una più esatta applicazione dei criteri della tassazione. Questo è un punto estremamente importante, perchè, attraverso una migliore possibilità di leggere nelle scritture contabili, attraverso una più esatta applicazione dei criteri di tassazione, si dovrebbe poter arrivare ad un successivo riesame dell'adeguatezza dei coefficienti ammessi per ammortamenti su taluni cespiti. Condivido questa impostazione, ma è questo un impegno importante quanto quello della riduzione delle aliquote.

Però tutta questa ricerca minuziosa, questa analisi che ha fatto scrivere articoli su articoli per sapere quali registri l'azienda deve compilare, ed in qual modo, ad un certo momento crolla. Infatti basta che non siano esibiti i libri o non sia regolare la tenuta dei libri stessi perchè l'accertamento analitico — sul quale si basa tutta la legge — crolli (mi riferisco a quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 51); e si procede allora all'accertamento induttivo.

Non mi nascondo che è difficile, una volta partiti dalla premessa della leggibilità dei libri, trovare un altro espediente. Ma allora io domando: era il caso di stabilire in termini così rigidi che, ove i registri non siano esibiti o non vengano sottoscritti da coloro che vi sono tenuti ai sensi di questa legge, si procede all'accertamento induttivo? Non vorrei che ad un certo momento l'accertamento induttivo divenisse la più blanda delle sanzioni, il sistema cui molti ricorreranno proprio per evitare sanzioni più gravi.

L'onorevole Pella ieri diceva: applichiamo con discernimento e con spirito di comprensione queste sanzioni. Ma la strada più semplice è proprio nell'accertamento induttivo, che diventerebbe la più blanda delle sanzioni. Non voglio entrare nel merito del problema dell'accertamento induttivo, ma quando ad un ente, che non abbia presentato i propri libri o non abbia ottenuto la sottoscrizione di tutti coloro che sono tenuti a sottoscriverli, si addossa l'onere della « prova diretta e precisa » (parole di estrema gravità contenute non in uno, ma in più articoli che hanno formato oggetto di discussione e di osservazioni in sede di Commissione, e che hanno avuto risposte che non potevano che essere brillanti, provenendo da quel maestro del diritto che è il ministro De Pietro), mi domando dove vada a finire la tutela giuridica prevista dall'articolo 113 della Costituzione. Praticamente si inverte l'onere della prova; si chiede in definitiva una specie di *probatio diabolica*; è come dire che non è ammesso il ricorso e che non vi è niente da fare.

Penso che occorrerebbe quanto meno — come è già stato richiesto in sede di Commissione — sopprimere quelle parole che si riferiscono al modo diretto e preciso della prova, che nessuno potrà mai presentare.

Un particolare rilievo vorrei fare sull'articolo 8. Osservo che, in definitiva, questo articolo non è che la sovrapposizione, direi superflua, del modello di dichiarazione in cui già figura l'elenco nominativo delle commissioni e delle provvigioni che vengono date

nel corso dell'anno. Non sarà cronologico, ma vorrei sapere a che cosa serve, ai fini fiscali, la cronologia, quando l'ambito fiscale è di 365 giorni.

Tanto per essere coerente alla qualifica che l'onorevole Assennato mi ha dato di difensore delle società per azioni, mi dovrò preoccupare un po' delle piccole aziende. L'onorevole Assennato ha guardato solo alle grandi aziende; io invece mi preoccupo proprio delle piccole. Come è possibile, per le piccole aziende, di seguire nel tempo le variazioni di valore degli impianti, cioè di seguire l'aumento che un impianto ha subito in più esercizi ed indicarne il cespite per ciascun anno? L'onorevole Pella ieri si riferiva all'accertamento dei magazzini e chiedeva la sostituzione del registro che dovrebbe dare il valore delle posizioni di magazzino. Io mi preoccupo soprattutto del valore impianti, perché questo è il punto più importante e più difficile per una piccola azienda, che non vede il suo bilancio proiettato nel futuro e non vede quindi la necessità di prevedere la determinazione di un valore imponibile in relazione a quella che potrà essere la politica futura dell'azienda stessa (cosa che invece è indispensabile, e ne parlerò a proposito delle plusvalenze e delle minusvalenze, nelle grandi aziende). Penso che sia sufficiente (a parte la differenziazione in relazione al capitale, per il quale vi è un termine di paragone rappresentato dalla nuova legge sulle società per azioni, a cui potremmo far riferimento) la tenuta del prospetto dei valori complessivi dei cespiti ammortizzabili per categorie omogenee, rispetto evidentemente al tasso di ammortamento, con l'obbligo di imputare all'ammontare di ciascuna categoria i nuovi impianti fatti nell'anno e di detrarre invece quelli che sono stati radiati dalla contabilità. Avremo una posizione compensativa ed una posizione — mi si consenta l'espressione — fotografica anno per anno, in perfetta coerenza con quello che è il sistema di denuncia e di accertamento tributario, che si riferisce alla posizione anno per anno e non guarda al divenire del complesso della situazione economico-finanziaria di una azienda.

Bisognerebbe poi, come del resto è previsto in taluni altri casi, prevedere che norme di questo genere si applichino a partire dal primo (non voglio dire dal secondo, ma quanto meno dal primo) esercizio dopo l'entrata in vigore di questa legge, perché innovando un sistema dobbiamo pur dare quel lasso di tempo sufficiente a che ci si possa adeguare alle nuove esigenze.

E veniamo ad un argomento che ha formato oggetto di grosse interessanti discussioni anche su riviste che si occupano del problema della tecnica amministrativa aziendale. All'articolo che riguarda le plusvalenze io presentai in sede di Commissione un emendamento, ispirato alla opportunità di mettere sullo stesso piano delle plusvalenze le minusvalenze. L'emendamento — il ministro mi dirà: *obtorto collo* mio — è passato; ma essa aveva una sua ragione: infatti a proposito delle plusvalenze che cosa è da rilevare, qual è il punto importante? Che queste plusvalenze vanno tassate quando all'iscrizione di un maggior valore all'attivo non corrisponde una iscrizione di una posta compensativa al passivo. Solo in questo caso è possibile tassare una plusvalenza, perché solo allora questa plusvalenza si è trasformata in un utile aziendale, cioè in un reddito: quindi in qualcosa di tassabile. Ma quando al passivo corrisponde una posta compensativa, io non vedo come si possa tassare la plusvalenza. Oltre tutto anche fra le plusvalenze vi è una distinzione che ha la sua importanza. Occorre tener presente quelle plusvalenze che hanno già assolto al loro dovere nei confronti dei tributi mobiliari e quelle che a questo dovere non hanno assolto: cioè a dire occorre che gli incrementi siano tassabili solo se essi rappresentano un acquisto definitivo al patrimonio di una azienda, e non per una iscrizione di un maggior valore all'attivo, anche se al passivo non corrisponde una posta rettificativa. Se le cose dovessero rimanere così come sono oggi, allora rimarrebbe fermo quanto io ho richiesto, cioè a dire che nella stessa stregua vengano tenute presenti le minusvalenze: cioè nello stesso modo in cui mi si vuol tassare un incremento che non è diventato reddito effettivo, e non è diventato incremento patrimoniale perché ha al suo passivo un'aliquota corrispondente, io ho il diritto di veder detrarre quello che può essere stato lo svilimento, la diminuzione, la perdita di valore, che quindi non trova compensazione in una partita attiva inquantoché costituisce soltanto un passivo. Altrimenti io penso che noi corriamo un rischio molto grave: in definitiva noi troveremo iscritte come plusvalenze solamente quelle partite che presentano delle perdite che devono essere colmate con delle rivalutazioni; cioè a dire si formerebbero delle riserve tacite e fittizie: non, si badi bene, dei fondi occulti. Ho fatto questa distinzione perché a proposito dei fondi occulti, impropriamente chiamati tali, non

dobbiamo dimenticare che il nostro paese ha avuto un periodo economico aureo dal 1900 al 1910-11, quando la nostra liretta faceva premio sull'oro e le riserve occulte, che intelligenti, abili amministratori sapevano tenere nelle loro aziende, costituivano la vera spina dorsale della struttura economica del nostro paese.

Ma noi non arriveremmo alle riserve occulte; non creeremmo, cioè, una riserva alla quale si potesse attingere in un periodo difficile. L'onorevole Pella ieri sera parlava del rapporto tra ricchezza nazionale e investimenti in spese pubbliche, non sempre e non tutte redditizie. Ebbene, ci troviamo di fronte ad una percentuale del 25-27 per cento, perché siamo nell'ordine dei 2.700-2.800 miliardi, cifra formidabile quando si pensi che invece gli investimenti industriali, cioè redditizi, non superano i 25 miliardi.

In una situazione come questa noi non andiamo a creare delle riserve occulte, quanto mai utili perché domani può essere proprio la riserva a difendere la moneta di fronte a colpi inflazionistici che possono essere tentati; ma andiamo a creare delle riserve tacite e fittizie che raggiungerebbero solo tre scopi: quello di occultare il vero attivo al fisco, quello di occultare il vero attivo ai creditori ed infine — ciò che è peggio dal punto di vista dell'onestà dei rapporti aziendali — quello di nascondere il vero agli azionisti dell'azienda stessa.

Onorevole ministro, ella ha avuto tanto coraggio nell'affrontare l'impopolarità di questa legge silenziosamente, tranquillamente, e rimanendo indifferente, a parte quello che può essere stato il suo intimo risentimento, naturale e legittimo, verso attacchi non simpatici e che, comunque, io non condivido; perché, se si deve discutere, ritengo che la cosa migliore sia di parlare a carte scoperte: ognuno può sostenere la sua idea ed è possibile che da una discordia discorde si raggiunga una discordia concorde a vantaggio di tutti.

Ebbene, onorevole ministro, abbia anche il coraggio di affrontare questo problema, che è di particolare importanza: accetti la differenziazione tra le grandi e le piccole aziende, e porrà veramente le aziende stesse di fronte alla loro responsabilità nei confronti dell'economia nazionale; riporterà forse l'Italia ad un sistema di leggi economiche che si dice tramontato (il che non è esatto perché le leggi economiche sono come le leggi matematiche e non tramontano mai), e ricondurrà l'Italia verso una forma di chiarezza. Non dovremo, forse, andar col finanziere, e tanto meno col carabiniere, a leggere i registri per vedere

quali cifre sono state mascherate e quali rappresentano qualcosa che non risponde a verità. Perché tutti avranno interesse a dire la verità; soprattutto avranno l'interesse, individuale e generale, di tener d'occhio il valore della moneta, metro di misura della propria posizione, e di difenderla in maniera leale ed onesta.

E abbiamo un mezzo, abbiamo un metodo: il codice ce lo offre, giacché esso consente, anzi richiede un fondo di oscillazione dei valori. Il codice infatti ha previsto appunto che l'amministratore possa, a seconda dell'andamento della società e con una visione generale che non sia da miope ma che guardi al futuro, segnare oggi un maggiore attivo o un maggiore passivo in relazione a quello che presume sarà lo sviluppo futuro. Non possiamo fermarci all'anno finanziario che noi esaminiamo; dobbiamo guardarlo nel suo evolversi e nel suo divenire.

E vengo ad uno dei problemi più scottanti di questa legge, uno dei problemi di questa legge che è stato oggetto degli strali più forti e più feroci: vengo al problema del giuramento. Forse per molti miei amici dirò in questo momento delle eresie, ma siccome trovo che il fondamentale dovere è quello di dire quello che ciascuno pensa e di cui ciascuno è convinto, debbo dichiarare francamente: non ho alcuna paura della richiesta del giuramento. Mi lascia perfettamente tranquillo.

Non mi spaventa, ripeto, in linea di principio, forse perché la mia vita mi ha portato a vivere molti anni nei paesi anglosassoni, dove il giuramento non è una novità, ma vige da anni ed anni; forse perché in questi paesi il giuramento ha un significato e un valore, anche nella promiscuità delle religioni, molto più profondo di quanto non abbia da noi, ed è molto più sentito di quanto non sia da noi. Il giuramento infatti, in quei paesi, si ricollega molto più direttamente al senso dell'onore individuale che non alla sanzione che una religione possa connettere al giuramento.

Io sono pertanto difensore dell'opportunità che il giuramento sia sancito in una norma fiscale. Le modalità potremo discuterle, ma il principio mi trova perfettamente consenziente. Circa i paesi anglosassoni, recherò un esempio. Credo che tutti ricorderete Al Capone: pensate, oltre tutto, che, se fosse vissuto oggi, lo avrebbero rispedito in Italia, così come è avvenuto per Lucky Luciano. Ebbene, Al Capone era considerato il capo della malavita di Chicago:

uomo pauroso, temibile. Un'intera sezione dei *G-Men* del dipartimento federale era stata mobilitata contro di lui, accusato di più di cento omicidi ma mai condannato perché non v'erano prove. Ebbene, un giorno fu trovato, dopo la dichiarazione dei redditi che si doveva fare non entro il 31 marzo, come vuole la nostra legge Vanoni, ma entro il 15 marzo), che Al Capone non aveva denunciato esattamente i suoi redditi.

Il giudice si limitò a chiamare il signor Al Capone e a dirgli: su questa Bibbia giurate di nuovo quello che avete dichiarato. E il signor Al Capone giurò e per falso giuramento, per la prima volta nella sua vita, fu condannato a 14 anni di galera e in galera morì.

DEGLI OCCHI. Che tristezza!

SELVAGGI. Perdoni, amico Degli Occhi: sarà stata una tristezza per lui; ma il fatto ebbe un riflesso di un'importanza enorme.

DEGLI OCCHI. Sono d'accordo con lei; ma siamo in Italia.

SELVAGGI. Si può usare lo stesso sistema anche in Italia, se vogliamo non giocare sulle parole, ma dare esempi.

Oltre tutto, ripeto, il principio del giuramento non dovrebbe spaventare il contribuente onesto. Chi è leale, onesto, chi ha la coscienza perfettamente tranquilla, può, anche se è chiamato a giurare, affrontare qualunque giudizio con la massima serenità. Se tutto si dovesse svolgere con precisione ed esattezza, ma soprattutto se si dovesse avere la certezza che tutto il sistema amministrativo risponde ad un principio di giustizia preciso, come sarebbe nello spirito della legge, il contribuente onesto non avrebbe assolutamente nulla da temere.

Oltre a tutto, è ben vero che già fin dal 1922 nella prima legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio fu ammesso il giuramento e fu ripetuto in una legge del 1923.

È vero che la relazione dice che gli effetti pratici della richiesta del giuramento non sono stati notevoli. Ma ciò non significa che non si debba riprovare. L'unica mia preoccupazione è che, così come è configurato, il giuramento non corrisponde alla figura che è conosciuta da noi.

Il codice prevede il giuramento decisorio e quello suppletorio.

Nella relazione del Senato abbiamo una definizione: si tratta di un giuramento *sui generis*. E nell'emendamento che era stato presentato dalla Commissione finanze e tesoro al Senato e che per fortuna il Senato in seduta pubblica ha eliminato, diventava addirittura

un giuramento liberamente apprezzabile. Allora c'era da domandarsi: che cosa era questa nuova figura di giuramento? Il ritorno alla formula che era stata presentata dal Governo, dà una certa tranquillità, per lo meno, ripeto, dà una certa tranquillità al contribuente onesto, a meno che non si finisca col cadere nello stesso pericolo in cui cadono le monete quando, come ci insegna il Keynes, ad un certo momento la moneta cattiva scaccia la moneta buona. Non vorrei cioè che il contribuente disonesto scacciasse quello onesto e fosse l'unico a potersi mettere al sicuro ed al riparo del giuramento, lasciando invece nelle peste proprio il contribuente onesto e leale.

Ma vi è un punto più importante: una volta ammesso un principio, una volta ammessa una norma, bisognava vederne tutti gli aspetti e tutte le conseguenze.

Ebbene, qui v'è un punto che non è stato considerato. Io contribuente non onesto mi rifiuto di giurare. Che cosa mi succede? Evidentemente il fisco diventa l'arbitro, ma arbitro di fare che cosa? Di applicarmi solamente l'accertamento induttivo.

Io non vorrei che anche attraverso questa strada si arrivi a quello che ho detto prima, cioè che l'accertamento induttivo rischi di diventare la formula più semplice, più facile e tranquilla di sanzione e la scappatoia migliore a tutte le norme che la legge prevede.

E vengo ad un altro articolo che ha suscitato ire, e giovanili e non giovanili furori da ogni parte d'Italia e che ha provocato — penso — molte amarezze al nostro ministro delle finanze, che purtuttavia non ne dovrebbe essere responsabile, perché dell'articolo 17, ex-14, diventato poi 10 e giunto a noi come articolo 17 forse in omaggio al numero tanto caro alla smorfia, in definitiva ne sono responsabili il ministro del tesoro e la direzione generale del tesoro, che ha il controllo sulle borse e sui valori.

Quando per la prima volta si parlò di questo disegno di legge e si parlò dell'articolo allora 14, vi furono una precisazione e reazioni varie: non era l'articolo 14, ma il 10, si precisò, e vi furono reazioni in borsa e vi fu quella chiusura delle borse che non so bene se definire sciopero o serrata, con ordine del giorno, ecc.

Ma il ministro responsabile, cioè il ministro del tesoro, in una dichiarazione fatta in quest'aula in occasione della discussione del bilancio del tesoro, ebbe delle parole comprensive verso quelli che avrebbero potuto essere i riflessi dell'applicazione dell'allora articolo 10 così come era stato pre-

sentato, e dichiarò che non era assolutamente intenzione, né evidentemente interesse, da parte del Governo, di intralciare il normale andamento delle borse e dei valori, e che le categorie interessate avrebbero avuto al momento opportuno il modo di discutere gli aspetti tecnici del problema. E in definitiva si trattava di aspetto tecnico del problema.

In quel momento però un punto non era chiaro: a che cosa mirava questo articolo che era stato introdotto in questa legge? Ad uno scopo fiscale, cioè di controllare i benefici che derivano dalla compravendita di titoli?

Bene; ma allora veniamo al punto tecnico: è quello escogitato originariamente nell'articolo 14 (poi 10, poi 17), sia pure modificato come dall'emendamento presentato in sede di Commissione dal nostro pregevole relatore onorevole Valsecchi, il mezzo migliore per raggiungere questo scopo di carattere fiscale che la legge si prefigge e che in particolare l'articolo si prefigge nei confronti del determinato settore delle borse? Non era forse meglio ricorrere ad altri sistemi e mezzi che non avessero turbato il valore, l'importanza, il sistema stesso delle borse, come del resto aveva preannunciato il ministro Gava?

Abbiamo guardato e cercato di imitare da tanti punti di vista le legislazioni straniere. Prima della legge Vanoni fu inviata in America una missione per studiare il sistema e il metodo della *Income tax*, il modo come la *Income tax* veniva denunciata e come il fisco federale e statale attuava il procedimento di accertamento e ricorreva quindi all'applicazione dell'aliquota da fissare. Perché non si è guardato anche per questo delicato settore della vita nazionale ad altri paesi che, come l'Italia, devono molto, moltissimo, all'afflusso del risparmio all'iniziativa privata attraverso le borse?

V'era il sistema dell'imposta cedolare, usata in paesi che pure hanno un complesso di società e un movimento di titoli azionari fortissimo, cui devono la loro ricchezza, la loro importanza, il loro peso sul terreno economico mondiale, e non dico solo sul terreno e nell'ambito dei paesi dell'E. P. U. Guardate il Belgio; le sue società per azioni, e il movimento di azioni costituiscono la spina dorsale dell'economia belga. Troviamo ovunque società belghe: se guardiamo alla Sardegna, amico Angioy, troviamo che chi ha iniziato i primi lavori minerari, lo sfruttamento delle prime miniere sono state le società belghe. E ciò grazie all'afflusso di capitali attraverso le borse.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Purtroppo!

SELVAGGI. È grazie al meccanismo delle borse che questa ricchezza si è costituita, si accresce e passa di mano in mano. Perché questo è il punto fondamentale delle borse? Guardate agli Stati Uniti: credo che nessun paese abbia potuto avere o abbia avuto la possibilità della redistribuzione della propria ricchezza come gli Stati Uniti, grazie alla conoscenza, alla familiarità che tutti i cittadini hanno con le borse. Quando si parla di monopoli americani, non si tiene conto che in America sono state emanate soltanto poche leggi *antitrust*, nel senso finanziario della parola, fino ad oggi. Eppure in quel paese esistono dei grandissimi complessi come la *General Motors*, la *Bank of America* e la *Doupoint de Nemours* e l'altro complesso sorto più recentemente per lo sfruttamento della energia termonucleare. Il fatto è, onorevoli colleghi, che l'America non ha bisogno di leggi *antitrust* per il semplice fatto che la sparizione dei monopoli finanziari e azionari è stata automatica a seguito dell'afflusso del piccolo risparmio alla borsa, cioè all'acquisto di azioni dei grandi complessi di cui anche i risparmiatori minuti sono diventati compartecipi e comproprietari. È noto che anche per il più grosso complesso meccanico americano, la *General Motors*, che rappresenta una catena, non solo in senso orizzontale ma anche in senso verticale, di tutto il sistema meccanico, dalla costruzione delle automobili ai motori per aeroplano, non esiste un pacchetto di maggioranza.

Se le cose stanno così, come in effetti stanno, perché in Italia ci si deve accanire a colpire questo settore? Perché si continua a fare della ironia sulle borse, come se si trattasse di borsaioli? Evidentemente perché anche in questo settore domina l'ignoranza e non si conosce dai più l'importanza che hanno le borse nella traslazione da uno ad un altro e dell'aumento dei valori economici della vita nazionale. E naturalmente l'ignoranza è la madre delle prevenzioni ed è per questo che nella relazione presentata al Senato leggiamo delle frasi come quella secondo cui in borsa tutti guadagnano. Ma se tutti guadagnano, di grazia, chi perde?

Si parla, naturalmente, anche di speculazioni di borsa e altrettanto naturalmente ci si lascia spaventare dalla parola «speculazioni». E perché mai? Ma non è tutta una speculazione la vita? Non si fa forse della speculazione sia pure politica, per esempio, quando si presenta una legge per il passaggio

in proprietà delle case Incis, senza guardare l'aggravio che ne deriva all'economia del paese? Proprio ieri l'onorevole Pella ha affermato che il bilancio italiano è stato aggravato di ben 160 miliardi per quindici provvedimenti soltanto. E questo non è fare della demagogia fino a giungere alla finanza allegra? Ma in che cosa si estrinsecano, dunque, queste operazioni di speculazione di borsa, per altro molto più serie delle speculazioni politiche? Esse si estrinsecano nelle operazioni a termine che rappresentano un utile elemento di indirizzo del risparmio privato verso il settore dell'industria e soprattutto verso la sua redistribuzione in rapporto alle relative esigenze. Ecco che cosa sono le quotazioni di borsa ed ecco perché oggi vi sarà un maggiore afflusso, per esempio, verso le azioni della Montecatini che ha trovato dei pozzi petroliferi e che, quindi, attira il maggiore interesse dei risparmiatori. Ma se non fosse così dove andrebbero a prendere quelle aziende i maggiori capitali di cui hanno bisogno? Ecco il valore della borsa e l'importanza che questo settore ha nella distribuzione del capitale risparmiato proveniente anche da modestissime fonti ed indirizzato verso l'industria nazionale.

Evidentemente, a mio avviso, questo problema dovrebbe interessare la politica finanziaria e la politica economica del Governo che dovrebbe dare l'orientamento ed agevolare l'afflusso del risparmio verso questo o quel settore, o verso i settori dell'industria. Ciò soprattutto quando si parla di programmi come quello dell'onorevole Vanoni, il quale prevede come fonte fondamentale l'afflusso del risparmio privato verso l'industria perché diventi denaro che si moltiplichi attraverso la produzione e il consumo.

Ma perché questo avvenga occorre che la speculazione possa svolgersi con continuità, fermo restando il diritto dello Stato di tassare gli utili e di controllarli nello spirito della riforma Vanoni. Poiché proprio questa continuità e questa forma di operazioni rappresentano gli elementi essenziali della borsa stessa. Sono esse che assicurano la genuina formazione dei prezzi e la liquidità del valore dei titoli in qualsiasi momento.

Se tutto questo non dovesse verificarsi, tanto varrebbe chiudere le borse. Infatti, se le operazioni devono avvenire solo per contanti, allora basterebbe andare presso le banche, siano esse statali, siano esse modeste banche private. Sarà la banca, se vorrà fare un favore al proprio cliente, ad addossarsi i titoli che il cliente vuol vendere aspet-

tando di trovare altro cliente disposto ad acquistarli.

Io però vorrei sapere che cosa c'entra l'articolo 17 in questa legge. Avrei capito che l'articolo 17 fosse introdotto in una legge sulla nominatività dei titoli. Del resto, la stessa cosa si dice nella relazione del Senato, fatta da due persone di primissimo piano, di cui una è stata anche ministro del commercio con l'estero, e che pure hanno approvato l'articolo. Leggo le parole della relazione, che sono particolarmente interessanti e gravi, che sostanzialmente dicono che l'articolo 17 sarà inoperante « ... se non sarà modificata o, forse, rielaborata integralmente la legge sulla nominatività dei titoli promulgata come norma transeunte e conservata poi nonostante la sua inefficienza ». I senatori Trabucchi e Bertone non appartengono certo alla mia parte.

Ma, dicevo poco fa, si parla di un problema fiscale. Benissimo, io non voglio negare l'esistenza di questo problema, anche se per raggiungere il fine fiscale occorre che l'articolo 17 abbia un nesso con il resto della legge. Ora, questo nesso non c'è. Ecco perché in sede di Commissione avevo presentato un emendamento che costituisse proprio il nesso logico con il resto della legge. Quando il ministro del tesoro, onorevole Gava, presente alla riunione, chiese che il quarto comma dell'articolo 17 fosse sostituito da altro comma, io mi preoccupai che vi fosse un richiamo all'articolo 13. Si parlò di riporti fittizi. Che cosa sono i riporti fittizi? Nessuno ne sa dare una definizione scientifica.

Ammesso anche che il riporto fittizio esista, ma allora è proprio il richiamo all'articolo 13 che porta automaticamente a smascherarlo. Se il riporto è reale, cioè corrisponde ad una passività, allora non si vede perché non si deve mettere sullo stesso piano la società che riporta dei propri titoli con gli operatori economici che riportano i propri titoli.

Allora, tutto l'articolo, nell'ambito della legge, acquista quanto meno una giustificazione. Inoltre, e mi riallaccio ad un punto che ha suscitato anch'esso molte polemiche, si creerebbe una parità di posizione di fronte al cosiddetto segreto bancario.

In Italia non esiste il segreto bancario perché non esiste una legge che lo assicuri. Il nostro relatore, con parole caute e abili, ha cercato di dire che vi è un segreto bancario di fatto. Anche questa legge, di fatto, vuol salvare il segreto bancario. Direi che lo salva per interposta persona o, per essere più esatti, lo rompe per interposta persona, perché il fisco

entra nel segreto bancario attraverso gli organi di vigilanza sul credito.

Allora dico: nei confronti dell'articolo 17, non vogliamo attenerci a una base di perequazione (e quindi ci intoniamo al titolo della stessa legge) facendo sì che il Ministero delle finanze, attraverso la direzione generale del tesoro da cui dipendono gli ispettori del tesoro che hanno il controllo sulla borsa, possa accertare o meno l'esattezza del rapporto?

Non si potrebbe più parlare dei cosiddetti riporti fittizi che tanto hanno preoccupato il ministro Gava. Vi è anche un altro punto di vista da considerare, quello diciamo territoriale. Tutto va a finire allo schedario generale sui titoli azionari. Allora, per qualsiasi contestazione, il poveretto che sta a Canicattì o in Sardegna deve correre a Roma; quindi solo a Roma può riuscire, ammesso che vi riesca, a far rilevare gli eventuali errori in cui è incorso lo schedario, per poi discutere col fisco.

Se, viceversa, abbiamo il richiamo all'articolo 13, allora tranquillamente il contribuente potrà discutere con gli uffici competenti della sua circoscrizione.

Praticamente, noi concediamo agli operatori in borsa, come alle società per azioni che hanno titoli di portafoglio, la stessa posizione di equità, la stessa possibilità di mostrare l'entità degli interessi passivi che incombono sulle loro operazioni.

Se e in quanto, come mi auguro, questo mio emendamento (come qualche altro che concerne altri commi dell'articolo e che ho avuto occasione di discutere in sede di Commissione) potrà essere accolto, noi potremo in buona parte parare i pericoli che derivano o possono derivare da questo articolo.

È bene dircelo francamente, soprattutto perchè un esempio nel campo delle valute vi è già stato: noi rischiamo di spostare la insopprimibile contrattazione dei valori dal piano della borsa, cioè dal piano della legalità, della pubblica e chiara formazione dei prezzi con le garanzie delle norme vigenti, al piano clandestino, al piano cioè artefatto, illegale, precario, manovrato da ignoti e che non porta alcun utile al fisco. È un po' quello che è già accaduto nel campo delle valute. In questo campo abbiamo di fatto legalizzato l'illegale, per cui oggi possiamo aprire un giornale, economico o no, e leggere: dollaro ufficiale al prezzo x ; dollaro libero, più qualche cosa.

Vogliamo arrivare a questo anche in tema di borse e trovare, in piazza Colonna, il negoziatore clandestino di titoli? Poniamoci, onorevoli colleghi, questi problemi e affrontiamoli.

Ma vi è punto più importante, sempre per riferirmi ai nessi inevitabili di questa legge con la precedente legge Vanoni e con quanto forma oggetto del piano economico di sviluppo del nostro paese, cioè il cosiddetto piano Vanoni (visto che nel nostro paese a tutto bisogna dare un nome) piano che, a sua volta, prevede un afflusso di notevoli capitali stranieri in Italia.

Io mi chiedo se, di fronte a norme drastiche, che rischiano di artefare la formazione naturale dei prezzi di borsa, il capitale straniero — che non viene certo per depositarsi come un dono nelle mani di Tizio o di Caio, e nemmeno per depositarsi ai piedi dello Stato — abbia più interesse a venire in Italia.

Fino a qualche tempo fa il capitale straniero, e soprattutto americano, passava attraverso determinati enti od organi statali, in quanto questi, a loro volta, dovevano fornire la garanzia dello Stato per la restituzione. Oggi è stato creato negli Stati Uniti d'America un nuovo ente di finanziamento (il cui atto costitutivo è stato firmato il 12 aprile scorso), il quale tratta direttamente con i privati italiani e tratta con i privati stranieri che intendono portare i loro capitali in Italia. Ma come si determina questo intervento? Con l'acquisto dei titoli azionari delle industrie italiane ed europee. Orbene, questi operatori, il giorno in cui vedessero una borsa depressa, cioè una borsa facile preda degli speculatori al ribasso, sarebbero indotti a non portare un centesimo nel nostro paese. Si rischia per giunta qualche cosa di assai più grave, cioè di stimolare l'esodo dei capitali italiani verso l'estero.

E anche questa esperienza, onorevole ministro, noi l'abbiamo fatta. Ella ricorderà — poiché spesso ha avuto pesi piuttosto gravosi sulle sue spalle — l'epoca del F. I. M. Ricorderà, allorché era ministro l'onorevole Togni, che emanò la prima legge per andare incontro all'esigenza dell'industria, e ricorderà anche che, nello stesso periodo, si discuteva su quale base bisognava ancorare la lira nei confronti del dollaro. Ebbene in quell'epoca, e io ebbi il piacere di avere un colloquio con lei, fu fatto il conto di quanti miliardi della legge Togni e degli aiuti del F. I. M. si erano trasformati in franco valuta cioè in fuoruscita di capitali dall'Italia.

È rientrato questo capitale? In parte sì: per l'azione che in un primo momento esplicò l'allora ministro del commercio con l'estero, onorevole Merzagora, e in un secondo momento per la politica che l'onorevole La Malfa ha fatto per quanto concerne la liberalizza-

zione degli scambi. Io non vorrei che questa fatica, che è durata anni, di riportare in Italia questi capitali che erano fuggiti, oggi venisse frustrata, mentre si tratta di problemi di carattere tecnico facilmente superabili. Perché, parliamoci chiaro, se per l'eccesso del punto di vista fiscale si dovesse giungere alla clandestinità delle operazioni di borsa, lo Stato ci rimetterebbe perfino i moduli bollati che fa stampare, ma tutt'al più da questo articolo 17 lo Stato ricaverà un utile di qualche miliardo. Ella dice: io desidero avere la fotografia di tutti i movimenti, di tutte le operazioni. Mi consenta, onorevole ministro, di dirle che non è attraverso questo sistema che ella potrà raggiungere lo scopo che si prefigge. Perché, io vorrei domandarle quanti impiegati occorrerebbero, quali schedari meccanografici sarebbero necessari (a parte il fatto che per acquistarli occorrerebbero molti miliardi) e infine che spesa occorrerebbe per attuare questo controllo. Quindi, teniamo presenti questi elementi, teniamo conto che per il complesso dell'economia nazionale il ganglio più importante è l'afflusso del risparmio all'industria. E, fra le industrie, io includo anche quelle industrie che fanno capo ad enti statali, cioè allo Stato stesso, perché queste industrie hanno le loro azioni sul mercato e sono azioni negoziabili, e il risparmiatore può scegliere fra queste o altre azioni. Non poche di queste aziende controllate dallo Stato hanno dato prova in questi anni, certamente non facili, di aver saputo riprendersi, e riprendere soprattutto posizioni non solo nel campo nazionale, ma anche nel campo internazionale e ciò grazie all'afflusso del risparmio verso le loro azioni. Riferendomi, poi, alle parole del nostro relatore, onorevole Valsecchi, devo dire che questo non è certo né l'unico, né il più importante settore di evasione: vi sono settori di evasione molto più importanti e molto più gravi.

Vorrei concludere l'esame di questo particolare aspetto ricordando un piccolo episodio. Nell'America del Sud dove si gioca, perché si ama molto il rischio, all'ingresso di una borsa vi è una intestazione, una specie di *memento* a coloro che entrano, dove c'è scritto: « In borsa può essere che tutti guadagnino, ma nessuno conserva i propri guadagni ». Anche quei cosiddetti mosconi contro i quali si puntano tanto i fucili, vorrei vederli alla fine dell'anno, onorevole ministro, fare un po' i conti nelle loro tasche, per vedere effettivamente che cosa sono riusciti a guadagnare. Eppure, il rischio di questi signori, che pur rappresentano una percentuale minima nel movimento complessivo della borsa del nostro paese, ha

una funzione, direi, di stimolo, per una serie di operazioni. Ripeto, io ritengo che la sostituzione di quel quinto comma, con una formula che ricolleggi il complesso dell'articolo 17 alla legge intera, non nuoccia, ma sia di estrema utilità, tanto più perché devo onestamente dichiarare che non vedo quali danni possano derivare dalla mancata indicazione del prezzo. Infatti, tutti i diritti accessori spettano a chi? Al datore a riporto, il quale ne subisce tutte le conseguenze. Quindi, non vedo proprio perché si debba insistere su una formula che oltre tutto può essere equivoca e può rischiare di creare dei sotterfugi pericolosi.

E solo in questo modo noi potremo veramente attenerci al concetto della legge: equiparazione.

La relazione del Senato ci dice che bisogna colpire gli operatori di borsa perché non si comprende perché essi debbano essere trattati meglio — o parzialmente o totalmente — di chi compravende per speculazione rottami metallici o, peggio, aree fabbricabili o immobili. Vorrei ricordare agli onorevoli relatori del Senato che chi specula in rottami di metallo o in aree fabbricabili non fa un contratto definito: fa semplicemente un compromesso e anche in un contratto non c'è barba di notaio che faccia mettere il prezzo effettivo, come non c'è barba di ufficio statale che possa conoscerlo. Allora creeremo una sperequazione. Con questo io non voglio suggerire nuove armi contro chi specula in questo settore, ma soltanto dire che, se si parla di perequazione, perequiamo. Perché infatti il contratto di borsa deve essere considerato definitivo e per altri settori speculativi si consente un compromesso, per cui non si conosce né il prezzo di acquisto né quello di vendita?

Un'ultima considerazione su questo argomento è quella che riguarda il problema delle regioni. Qui si parla di azioni, e poiché vi è la legge sulla nominatività, le nuove norme si estendono alle azioni nominative. In Sicilia succederà che tutte le società costituite dopo la concessione della autonomia non applicheranno l'articolo 17 di questa legge, perché è stata abolita la nominatività.

E domani, quando i malati del regionalismo del nostro paese avranno esteso altrettante nuove autonomie alle altre regioni, e queste avranno imitato la Sicilia, noi guarderemo all'articolo 17, approvato dal Senato e dalla Camera, come ad un miraggio inapplicabile! È un problema che ha la sua importanza e che va tenuto presente, per l'esodo di capitali verso queste aree di esen-

zioni. Io vorrei un giorno diventare cittadino valdostano, quanto meno per pagare la benzina al prezzo praticato in Val d'Aosta.

Evidentemente, a tutto questo si ricollega la data di entrata in funzione di questo articolo 17. All'articolo 50, diventato, mi pare, 52, si parla del primo ottobre.

Ho presentato un emendamento, chiedendo che questa data venga portata al primo gennaio 1956, perché, per quanto ella, signor ministro, abbia dato assicurazione circa i locali, dove deve essere sistemato il nuovo schedario generale, non si improvvisano, in sei mesi, sette ottocento impiegati e funzionari, quanti ne occorreranno per un preciso e regolare funzionamento dello schedario generale. A meno che non vogliamo ripetere quanto è avvenuto in via Lucullo dove si vedevano sacchi interi contenenti i famosi moduli 47 o 48 o 49 che erano buttati lì e sono andati accumulandosi e a minacciare il crollo del palazzo in cui si trovavano; perché la carta pesa.

Quindi penso che, nell'interesse stesso del Governo, della serietà dell'amministrazione, convenga avere qualche mese di più a disposizione tanto più che non vedo che rilevanza ai fini fiscali potrebbero avere due o tre mesi, i quali — viceversa — potrebbero consentire un migliore assestamento di una situazione al presente quanto mai agitata.

Passo a trattare l'ultimo argomento, che si collega ad una premessa da me fatta e a un argomento in parte già da me discusso: qui non si è tenuto ben distinto il problema delle grandi aziende e delle piccole aziende, e quindi il problema della responsabilità di coloro che in ciascuna di queste aziende concorrono ad impostare il bilancio e hanno l'obbligo di sottoscriverlo (amministratori, direttori generali, direttori contabili).

Anzitutto, qui si pongono sullo stesso piano il lavoratore subordinato ed il dirigente, determinando un possibile conflitto fra l'uno e l'altro, per cui al povero subordinato non rimane che scegliere fra la sanzione che la legge gli commina ove non adempia alle norme che essa prevede, e la perdita del proprio impiego.

Vi è anche un'altra possibilità, e cioè che il lavoratore possa dire ad un certo momento: sono pronto a correre questo rischio, ma vorrei che nella tale banca a questo nome vi sia un'apertura di credito irrevocabile la quale mi assicuri che, dopo i sei mesi di galera che sconterò, potrò vivere tranquillo in riviera insieme con la mia famiglia. Questi problemi, evidentemente, non sono stati posti.

Inoltre non si è prospettato un problema tecnico di particolare importanza, e cioè che una cosa è la posizione del direttore contabile della grande azienda, altra cosa la posizione del modesto ragioniere della piccola azienda, il quale riceve dagli amministratori una serie di fogli con delle cifre e si limita a trascriverle sui bilanci, o sui registri di cassa o di magazzino, senza aggiungere mezza parola. La conosciamo questa classica figura, rappresentata spesso anche nei film: è un povero *travet* che, quando torna a casa la sera, non capisce più nulla tanta è la ridda di cifre di cui ha imbottito il capo. E voi volete paragonare questo *travet* al direttore contabile di una grande azienda o ad un consigliere delegato? Non lo potete fare, se non volete esautorare i veri dirigenti dell'azienda.

Quanto ai sindaci, nonostante i chiarimenti forniti dal ministro della giustizia in Commissione, a mio giudizio permane il conflitto fra la posizione del sindaco configurata da questa legge e la posizione del sindaco quale emerge dalle disposizioni del codice civile. Il sindaco può trovarsi nella posizione di vedere approvato, nonostante i suoi rilievi, un bilancio da parte dell'assemblea. Vogliamo considerarlo responsabile? Sappiamo *a priori* quale sarà il parere del fisco o della commissione? Riterrà il fisco che aveva ragione l'assemblea oppure il sindaco? Questo è un punto che mi lascia profondamente perplesso, tanto più quando si ricorre all'accertamento induttivo nel caso che manchi la sottoscrizione di uno di questi designati dalla legge. Occorre chiarire la posizione del direttore contabile, e ciò può essere fatto in relazione alla legge che è all'esame della Camera, quella sul capitale delle società per azioni. Occorre operare una distinzione fra grandi e piccole aziende, oltre tutto per una ragione che ho già detto prima: il giorno in cui andiamo all'accertamento induttivo, mi sapete dire l'accertamento analitico, che è la chiave di volta, la premessa o il fine di questa legge, che ha fatto esultare l'onorevole Dugoni, che addirittura ha voluto rivendicare di esserne il precursore, perché l'aveva richiesto anni fa, mi sapete dire questo accertamento analitico dove va a finire? Non ne parliamo più, scompare. Ripeto, si arriva alle stesse conseguenze cui ho già accennato prima, che in definitiva il ricorrere al metodo induttivo diventa la sanzione più blanda che questa legge preveda. la più comoda, la più tranquilla.

In sostanza, a parte alcuni caratteri formali, come quello dell'articolo 56, ed altri articoli, che evidentemente devono abrogare

delle norme precedenti e in cui c'è stato un po' di confusione, per cui all'articolo 56 richiamando l'articolo 15 della legge n. 1608 del 1931 si è confuso fra primo e secondo comma (ma è un problema di dettaglio che evidentemente può essere riveduto), il punto sostanziale è che ci troviamo di fronte ad una grossa confusione tra quelle che potrebbero essere delle norme di legge, poche, precise, chiare e delle norme applicative che, a mio avviso, il ministro nella sua competenza dovrebbe comunicare ai propri uffici.

Perché una delle osservazioni più gravi che sono state fatte è quella che praticamente attraverso questa legge noi veniamo a creare un quarto potere, quello del fisco, quando non esiste ancora un contenzioso tributario, il quale è stato semplicemente annunciato, o meglio preannunciato, e il contribuente si trova completamente indifeso.

Ora, questo mi porta a trovare ancora un punto di contrasto tra questa legge e quello che era lo spirito della legge Vanoni. Questo disegno di legge cerca di rendere estraneo il contribuente dal fisco, anzi l'uno nemico dell'altro, mentre l'*optimum* della legge Vanoni era che si basava proprio sul principio della fiducia e del reciproco rispetto tra fisco e contribuente. Ricordo che, secondo una recente dichiarazione fatta al Consiglio dei ministri, quest'anno vi sono state in Italia 150 mila dichiarazioni di nuovi contribuenti, eppure il minimo imponibile è stato elevato.

Vorrei dire che il principio della fiducia era esatto e che anche il metodo che oggi vorrebbe meglio applicare quel principio è esatto. Ma, se le critiche che tutti abbiamo fatto a questa legge sono esatte, vi è una parte lesa e si chiama il ministro Vanoni, proponente della legge Vanoni, il quale ha cercato di far sì che il contribuente sia leale verso il fisco come deve essere leale nei suoi confronti il fisco. In questa legge, invece, si rischia di ricorrere ad una formula di compromesso tra la presunzione del dolo e la fiducia. E chi è che poi fa le spese di questo compromesso? Non i piccoli contribuenti, perché eleviamo gli imponibili, non i grossi, che trovano sempre il modo di evadere. Sarà il povero ceto medio, quello che viene poco elegantemente definito « Pantalone ». Pantalone pagherà.

Il punto fondamentale, a parte le altre considerazioni, è il problema del contenzioso. Perché il fisco e il contribuente devono essere parti dello stesso processo di valutazione nella procedura dell'accertamento.

Quando noi avremo questa pariteticità di posizioni, quando cioè vi sarà un contenzioso che definisca questo, allora potremo veramente dire che qualunque norma avrà una sua logica, naturale, legittima esplicazione, perché non accadrà, come oggi rischia di accadere, che il fisco non è soltanto parte nel processo ma è al tempo stesso parte e giudice.

Quando abbiamo sentito preannunciare questa legge, come anche nel corso della prima fase delle discussioni che si sono svolte, abbiamo udito parlare di una data, quella del 31 marzo, come di data *conditio sine qua non*. Se questa legge non passava entro tale data, non solo crollava il quadripartito ma crollava il paese, non vi sarebbero stati più introiti. Il 31 marzo è passato, siamo ormai al 20 aprile. E ci vorrà ancora, prima che questo disegno di legge possa considerarsi legge perfetta.

Eppure nulla è accaduto. Abbiamo visto che quella data fatidica è passata e che nulla è crollato; qualche emendamento è stato apportato, qualche posizione nei confronti di questa legge è mutata. L'onorevole Assennato, il quale a nome del gruppo comunista diceva che in fondo il suo gruppo era l'unico sostenitore di questa legge, ha dovuto poi ammettere che il gruppo comunista si asterrà perché non è soddisfatto.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. A scrutinio segreto, poi, voterà...

SELVAGGI. Non entro nel merito se si voglia di più o di meno. Il fatto è che esiste in tutti una certa insoddisfazione, che vi sono delle perplessità di ordine generale e di ordine particolare.

In definitiva, questa legge quando entrerà in vigore? Entrerà in vigore con l'anno venturo, con le nuove denunce, e la prima imposta che potrà formare oggetto di questa legge sarà la complementare, la quale comincerà ad essere iscritta a ruolo con il 1° luglio di quest'anno, mentre i ruoli saranno affissi a dicembre. Quindi non abbiamo fretta, abbiamo dinanzi a noi un margine di tempo, abbiamo la possibilità di fare una legge non tanto per fare una legge quanto per farne una seria, come esige il settore tributario, cioè il rapporto tra contribuente e fisco.

Io ritengo che si debba riflettere ancora su questa legge che con i suoi 60 articoli rappresenta qualcosa di molto pesante che meriterebbe di essere di nuovo soppesato parola per parola.

Questa è la ragione per cui io penso — e, ripeto, mi appello al senso di coraggio e di

lealtà del ministro — che sia opportuno rinviare la legge in Commissione. Riesaminiamola: credo che si potrà distinguere quello che deve essere effettivamente affermazione di principio da quello che, viceversa, può essere semplicemente demandato al ministro perché ne faccia oggetto di circolari di applicazione.

Comunque, nell'ipotesi che questa legge dovesse rimanere così com'è, mi auguro anzitutto che rimangano quegli emendamenti che già sono stati accettati in sede di Commissione, e che qualche altro anzi possa essere approvato. Ma mi auguro soprattutto che si attuino delle precise premesse: occorre che vi siano degli uffici attrezzati. Ed io mi rendo conto, a questo riguardo, delle richieste che il ministro delle finanze fece al ministro del tesoro di parecchi miliardi che occorre per attrezzare gli uffici ed avere buoni funzionari, Ottimamente pagati, io aggiungo. Solo allora vi sarà veramente la garanzia per il contribuente che egli ha a che fare con uffici imparziali, con uffici in cui i rappresentanti dello Stato non saranno stimolati da quella logica, umana, forma di paragone interiore che li porta ad una conseguente forma di paragone esteriore verso colui che siede di fronte, che forse è più ricco, che forse sta meglio di lui, e quindi a pensare: se gli posso dare una «stangata», gliela do volentieri.

Occorre, pertanto, che questi uffici risultino composti da personale che abbia fiducia e che la possa ispirare. E bisogna anche che non vi sia più una estraneità quando si parla di Stato fiscale e di cittadino; bisogna finirla con questa situazione che uno sia armato contro l'altro. Finché non si vincerà questa situazione psicologica, questa impostazione di carattere morale, non saranno sufficienti sanzioni di sorta: si potranno comminare ben più che i sei mesi di galera, ben più che le 300 mila lire di multa, o il doppio o triplo della dichiarazione accertata; finché non vi sarà l'elemento psicologico della fiducia, non faremo molti passi innanzi.

E poi un'altra premessa, signor ministro. Lo Stato deve cominciare con l'essere equo con se stesso, cioè deve cominciare col perequarsi verso gli enti che da esso dipendono. cominciamo con il far piazza pulita di una serie di esenzioni, e di agevolazioni. E mi riferisco in particolare a situazioni che hanno un aspetto di carattere economico-industriale, e che creano una concorrenza nei confronti dell'iniziativa privata, la quale non giova né all'iniziativa privata né allo Stato e nemmeno

all'economia generale. E per far sopravvivere qualcuno che già vive male, si rischia di far morire chi avrebbe potuto vivere benissimo. Noi dobbiamo cioè guardare il problema in termini molto concreti. Le agevolazioni, le esenzioni vengono concesse a troppi enti, a troppi complessi che hanno riflessi industriali, e che finiscono poi per diventare dei monopoli pericolosi, perché vanno fuori dalla libera competizione, e non hanno più il freno del prezzo che debbono praticare.

Ma noi dobbiamo guardare a questi problemi — e mi avvio alla conclusione di questo mio lungo intervento — anche da un punto di vista umano. Chi è, insomma, in definitiva, l'oggetto di tutte queste norme di carattere fiscale e tributario? Chi è che, in definitiva, si trova sotto la stretta del torchio del fisco? Un cittadino, un essere umano. Guardiamolo un po' anche dal suo punto di vista. Si parla spesso facilmente di politica del consumatore, però nessuno ad un certo momento osa assumere la posizione in cui si trova il consumatore. Parliamo anche di politica del contribuente. Mettiamoci, però, dal lato del contribuente, facciamo le riflessioni che il contribuente automaticamente e naturalmente è portato a fare.

Ebbene, questa legge, come qualunque legge di carattere tributario che tenda o abbia per scopo non solo e non soltanto la perequazione, ma soprattutto la lotta agli evasori, in tanto potrà dare la riprova della sua vittoria contro gli evasori, in tanto potrà trovare la sua giustificazione morale, in quanto sia accompagnata da una riduzione delle aliquote. Solo allora avrà dato la riprova di aver vinto la sua battaglia e di aver giustificato la ragione per cui è stata fatta, e soprattutto allora soltanto potrà dare fiducia al contribuente. Parliamo molto chiaro ed in termini molto espliciti.

Ho parlato di politica del contribuente e ho detto: mettiamoci dalla parte del contribuente. Vediamo che cosa pensa il contribuente, che cosa si domanda. Egli si domanda: questo denaro che porto al fisco, come viene speso? E ciò perché spesso lo si spende male. Il contribuente, invece, deve avere fiducia. Questo è il problema: bisogna dare fiducia.

Quando l'onorevole Pella ricordava la cifra di 160 miliardi che sono serviti per dare la copertura a 15 provvedimenti, vorrei fare l'elenco di quei provvedimenti per vedere quanti hanno servito a creare dei «carrozzoni» nei confronti dei quali il contribuente ha il diritto di dire: non voglio pagare le tasse perché non voglio pagare questi carrozzoni,

che sono uno spreco e non vanno ad aumentare il reddito né il benessere della collettività, e tanto meno si risolvono in quella che dovrebbe essere la estrinsecazione prima del tributo che il cittadino deve allo Stato, cioè averne in cambio delle opere di pubblica utilità veramente corrispondenti all'ammontare delle cifre che vengono pagate.

Ecco perché ripeto: ad incrementare e a dare maggior valore a questa necessità di fiducia che il contribuente deve avere nei confronti dell'amministrazione e che l'amministrazione deve volere ricercare da parte del contribuente, occorre quell'elemento giuridico, quell'elemento cioè che dà precise garanzie al cittadino. Ed è il contenzioso indispensabile elemento che riunisca e determini finalmente la posizione di tutto il complesso delle leggi fiscali, perché finalmente il cittadino possa sapere quali sono i suoi diritti, perché allora saprà esattamente quali sono i suoi doveri e saprà anche assolverli non solo nel suo interesse, ma soprattutto nell'interesse della nazione intera. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di disegni di legge.

ERMINI, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINI, Ministro della pubblica istruzione. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica »;

« Concessione di un contributo annuo al « Collège d'Europe » con sede in Bruges ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.

Il primo è quello degli onorevoli Latanza, Roberti, Angioy, Sciaudone, Foschini, De

Totto, Di Stefano Genova, Jannelli, Madia, Cucco, Sponziello, Daniele, Cavaliere Stefano, Basile Giuseppe, Degli Occhi, Marino, Formichella, Filosa, Del Frante e Greco.

« La Camera,

mentre condivide l'intendimento del Governo di perseguire con severe sanzioni i cittadini che si sottraggono al dovere di contribuire alle esigenze dell'erario in rapporto alle proprie possibilità;

nell'intento di raggiungere questo fine senza pregiudicare le necessità del processo produttivo e della economia italiana, promuovendo nel contempo l'instaurazione di un rapporto di maggiore lealtà e fiducia fra i cittadini e l'amministrazione finanziaria, anche nello spirito della legge Vanoni;

considerato come le modalità dell'accertamento ed i procedimenti di controllo delle denunce esercitano una influenza determinante sul rendimento dei tributi;

rilevato come ai fini suesposti si renda necessaria una più accurata rielaborazione delle norme contenute nel disegno di legge contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1952, n. 25 sulla perequazione tributaria;

delibera

di rinviare alla competente Commissione il disegno di legge per la stesura di un testo perfezionato sulla base degli elementi emersi nel corso della discussione generale ».

L'onorevole Latanza ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

LATANZA. L'ordine del giorno da me presentato, che reca la firma di vari deputati del M. S. I. e monarchici, mira ad un solo scopo: quello di rinviare alla competente Commissione il disegno di legge in esame, per la stesura di un testo perfezionato, sulla base degli elementi emersi nel corso della discussione generale. E l'onorevole Pella consentirà che io dica subito che il nostro ordine del giorno era stato già presentato ai banchi della Presidenza prima del suo magistrale discorso; prima, cioè, che noi avessimo l'alto conforto di sentire che anche nella sua mente di profondo conoscitore di questi problemi si agitavano orientamenti che lo portavano a condividere il punto di vista espresso nell'ordine del giorno che io ho ora l'onore d'illustrare.

Preciserò subito, onorevole ministro, che non abbiamo alcuna aprioristica posizione di principio contro il disegno di legge in esame e che, rispettosi come siamo e per l'ossequio che portiamo all'autorità dello Stato, non pos-

siamo che essere favorevoli a tutto ciò che assicuri l'esistenza e la continuità stessa dello Stato; quindi, siamo certo favorevoli all'equa imposizione fiscale, che rappresenta il gettito dal quale, poi, lo Stato trae i mezzi per il soddisfacimento del bisogno della collettività organizzata.

La nostra non aprioristica opposizione nei confronti di questo disegno di legge è stata brillantemente e coraggiosamente lumeggiata dal relatore di minoranza, onorevole Angioy, nella sua pregevole relazione. Noi ci rendiamo perfettamente conto della necessità che il cittadino contribuisca, in relazione alle sue possibilità, al raggiungimento dei fini collettivi, senza di che impossibile riuscirebbe l'organizzazione di qualsiasi collettività. Quindi, siamo in primissima linea fra coloro che intendono perseguire gli evasori fiscali, che noi continuiamo (e il verbo non è usato a caso) a considerare come dei veri traditori del paese.

Ma non possiamo essere d'accordo, onorevole ministro, con la sterile e controproducente severità che trasuda da tutti i punti del disegno di legge in discussione; sterile severità che indubbiamente, almeno a nostro sommo avviso, non potrà che conseguire un solo risultato: raggiungere le mete opposte a quelle che ella, onorevole ministro, si proponeva di raggiungere. Perciò non ci sentiamo, in coscienza, di dare la nostra adesione ad un disegno di legge che, spesso offendendo i più elementari concetti di giustizia fiscale, noi riteniamo pregiudizievole per il processo produttivo del paese e dannoso all'intera economia italiana.

Un disegno di legge di natura tributaria, per essere accolto favorevolmente, deve soddisfare alla prima ed immediata esigenza di inserirsi con armonia nel generale panorama economico e sociale di un paese.

Il suo disegno di legge, onorevole Tremelloni, è invece in stridente contrasto con tale panorama.

Per essere veramente sintetici, basterà richiamare, a questo proposito, quanto ha detto ieri l'onorevole Pella circa il minaccioso inaridirsi dell'iniziativa privata; basterà ricordare, sia pure di sfuggita, la serie sempre più in aumento dei protesti e dei fallimenti nel paese.

Pensi, onorevole ministro, per citarle dei dati che io conosco bene, che, nella mia regione, Lecce ha avuto, nel 1954, protesti di cambiali e tratte accettate per circa un miliardo e cento milioni, Brindisi per circa 700 milioni e Taranto per circa un miliardo e quattrocento milioni. Ed affinché ella abbia un metro di paragone molto significativo, le

aggiungerò che mentre il numero degli stessi protesti, per la provincia di Taranto, fu di 5.603 nel 1938, tale numero nel 1954 è salito a ben 74.284!

E che dire dei fallimenti, che oggi rappresentano lo squallido e triste traguardo di tante iniziative private, pur partite ricche di fiduciosi entusiasmi? In una simile situazione economica, onorevole ministro, i capitali ancora disponibili si rintanano preferendo impieghi sotterranei, che generalmente sfuggono al fisco, ed il risparmio più non si accumula perché la polverizzazione della ricchezza non può invogliare il cittadino a destinare ad un futuro quanto mai incerto ciò che invece può godere oggi, magari soddisfacendo bisogni solo di natura voluttuaria. A che pro risparmiare — questo si chiede l'umile, il modesto cittadino — quando poi, nell'ipotesi migliore di un utile onestamente e faticosamente conseguito, interviene pesantemente ad annullarlo il fisco, con le sue ingiuste leggi e con i suoi vessatori metodi di accertamento? La pressione fiscale è oggi arrivata oltre il punto di rottura, ed ecco perché molti capitali sfuggono l'investimento palese ed il risparmio più non si accumula, con il gravissimo risultato finale di una minore massa di lavoro disponibile per i nostri lavoratori, per i nostri disoccupati.

Proprio ella, onorevole Tremelloni, che ha avuto tanta parte nella Commissione di inchiesta sulla miseria, non può negare lo stretto nesso esistente fra la situazione sociale di un paese e la massa dei capitali disponibili per l'investimento, sulla quale tanta influenza ha il clima tributario. Per sanare in modo durevole la triste piaga della disoccupazione, inutile si è rivelata la vostra improduttiva politica basata sui cantieri di lavoro e rimboschimento, su opere del genere, che servono solo a fini elettoralistici di partito, mentre il Governo dovrebbe tendere, invece, specie attraverso il sistema fiscale e il generale ordinamento tributario, a dare un avvio sempre più deciso alla iniziativa privata, che è sempre stata il vero fulcro sul quale far leva per tonificare ed irrobustire l'economia malata di un paese e per conseguire una massa di maggior lavoro, e quindi una più vasta occupazione di mano d'opera.

Ecco perché noi siamo per un rafforzamento del rapporto di lealtà e di fiducia fra il cittadino e il fisco.

Non si rafforza certo questo rapporto con l'insieme delle disposizioni in esame, che minacciano al contribuente pene veramente severe, mai prima d'ora previste; che lo

espongono alla nuova procedura del giuramento fiscale, che finirà per annullare il carattere sacro e religioso in esso contenuto: che lo obbligano, sia pure indirettamente, a tenere un'infinità di libri contabili, anche s'egli ha un'azienda di modeste dimensioni.

E che dire dei nuovi obblighi e, soprattutto, delle nuove responsabilità che — in contrasto con i più elementari principi di diritto e con tutta la vigente legislazione — volete far assumere a chi dirige la contabilità di una azienda od a chi fa parte del collegio sindacale di una società?

Io mi domando: si troveranno, dopo, dei ragionieri e dei dottori commercialisti disposti ancora a svolgere tali mansioni?

Né voi date prova di molta lealtà, per citare un esempio, quando sbandierate come una conquista sociale la vostra proposta di elevare il minimo imponibile per la complementare dalle attuali lire 480 mila, fissato nel 1952, a lire 540 mila. Troppo poco questo aumento, specie se si tengono presenti le variazioni verificatesi sui salari e sugli stipendi negli ultimi tre anni, in relazione al costo della vita.

Ecco perché noi ci siamo sentiti in dovere di presentare un emendamento con il quale proponiamo di elevare tale minimo da 480 mila a 600 mila lire.

Né riteniamo che si rafforzi il rapporto di maggiore lealtà e fiducia tra fisco e contribuente se in questa legge, che io considero una « legge zibaldone », per le tante disposizioni diverse in essa contenute, non dovesse essere inserita una norma per la quale, finita la discussione davanti alle commissioni, anche il rappresentante del fisco debba uscire dall'aula, come già ora avviene per il solo contribuente e la commissione debba decidere immediatamente dopo, in assenza e del rappresentante del fisco e del contribuente. Si accolga almeno questo emendamento da noi proposto, in attesa del famoso disegno di legge sul contenzioso tributario, che chissà quando sarà attuato, poiché non è morale che il fisco davanti alle commissioni sia contemporaneamente parte in causa e giudice.

Ma lo scopo principale che voi affermate di voler raggiungere è quello di combattere gli evasori. Non so quali risultati otterreste se il disegno di legge passasse, se non quello, all'interno, di colpire la gente umile, poiché il potente sa sempre ben difendersi, mentre sul mercato internazionale dei capitali, oltre a scoraggiare gli investimenti di capitali esteri, noi certamente assisteremmo ad un

incremento dell'esodo dei capitali italiani verso l'estero: esodo molto facile oggi, a giudicare dalle notizie che si leggono quotidianamente sui giornali, esodo che rappresenta l'evasione fiscale nella forma più grave e totale. Signori del Governo, quando capitali italiani evadono verso l'estero, diminuisce il volume del lavoro disponibile sul mercato interno ed aumenta, di conseguenza, la disoccupazione. Ecco perché il « deprecatore regime » considero con la massima severità l'esportazione clandestina dei capitali.

Voi, invece, mentre con il disegno di legge in discussione considerate come reati fatti ed azioni mai prima d'ora considerati come tali, non vi date il più piccolo pensiero, per la necessaria proporzionalità ed armonia di tutto l'ordinamento giuridico e per colpire proprio i « grandi evasori », i maggiori colpevoli, d'inasprire adeguatamente le pene sin qui contemplate per l'esportazione clandestina dei capitali.

E poi osate parlarci di questo disegno di legge come di un provvedimento che mira a favorire i piccoli contribuenti, ed a colpire, invece, i grandi evasori! Chi vi può prestar fede? Questo, al contrario, è un provvedimento che si dirigerà fatalmente contro i piccoli e medi contribuenti, nulla ottenendo contro i grandi complessi economici. Inoltre, le nuove modalità d'accertamento creeranno un'infinità di complicazioni, che si tradurranno in un maggior costo dei prodotti e, in ultima analisi, finiranno col ripercuotersi, attraverso l'aumento del prezzo, sul consumatore. Era proprio necessario essere tanto complicati?

Leggerò in proposito, un brevissimo tratto di una relazione fatta nei giorni scorsi in una assemblea provinciale di commercianti. Il presidente di questa assemblea il dottore Ostilio, di Taranto, parlando sulla perequazione tributaria, così si è espresso: « Noi non chiediamo di essere esonerati dal carico tributario, perchè sappiamo quali sono i bisogni dello Stato e siamo convinti che il rispetto delle esigenze dello Stato è canone elementare di ogni comunità civile. Noi diciamo soltanto che il sistema attraverso il quale il cittadino è chiamato a dare allo Stato il suo concorso finanziario, non soltanto è troppo complicato e costoso, ma è il meno adatto per distribuire equamente fra tutti i cittadini l'ammontare delle rispettive contribuzioni ».

E che dire dell'alto costo che, specialmente i piccoli operatori economici, dovranno pagare per formarsi « l'attrezzatura tributaria » che questo disegno di legge richiede?

Oltre tutto, onorevole ministro, il sistema che si è qui adombrato non potrà che portare ad un ritardo enorme nel definire in maniera quantitativamente certa il rapporto tra fisco e contribuente. E questo ancora potrà portare dei gravi danni al contribuente. La legge Vanoni pone ora gli uffici in grado di revisionare entro il termine di tre anni e nove mesi le denunce dei redditi fatte dai contribuenti. Oggi come oggi, vi sono ancora molte aziende che stanno aspettando — e aspetteranno chissà per quanto altro tempo — di definire le tassazioni dei loro redditi col fisco. Perché tanto tempo? E non si pensa che se il contribuente sapesse dopo un solo anno, magari dopo due com'egli viene valutato dal fisco, potrebbe anche decidere di fermare la sua attività prima che sia per lui troppo tardi? Conosco una azienda, la cui tassazione sulle denunce dei redditi è stata fissata dopo oltre tre anni, che, posta di fronte agli ingenti arretrati da pagare, assolutamente sproporzionati al reddito dell'azienda, è stata costretta al fallimento. Ecco come il ritardo nell'accertamento fiscale pone il contribuente in una situazione quanto mai aleatoria e pericolosa.

Perciò, noi siamo contrari al complicato sistema d'accertamento previsto dal provvedimento in esame, del quale riteniamo assolutamente indispensabile il rinvio alla competente Commissione per una sua rielaborazione che tenda veramente ad instaurare un efficiente sistema di giustizia fiscale.

Ella, onorevole ministro, ha avuto modo di ascoltare le tante critiche svolte dagli oratori di tutti i settori della Camera, intervenuti sinora nel dibattito. Se anche, magari nello stesso settore, qualcuno come l'onorevole Degli Occhi ha parlato contro il giuramento, e qualche altro, come l'onorevole Selvaggi, ha detto che non teme quelle che possano essere le conseguenze del giuramento stesso, pure, tutto questo sta a dimostrare le infinite perplessità che questo disegno di legge crea non solo tra i vari gruppi parlamentari, ma persino tra deputati che appartengono allo stesso gruppo politico. Per l'onorevole Angelini, democristiano, esso è da lodare in ogni sua parte; per l'onorevole Pella, pure democristiano, ma di gran lunga più competente del primo, esso è da rivedere in tante sue parti.

Inoltre, onorevole ministro, ella sa pure che tra gli emendamenti presentati e quelli che si annunziano si arriva a circa 100. Se ella, in tutto questo quadro inserisce anche la possibilità che nel frattempo compia qualche piccolo tratto del suo per-

corso legislativo il famoso disegno di legge sul contenziioso tributario, al quale tanti vorrebbero subordinare l'emanazione del provvedimento in esame, ella, onorevole Tremelloni, avrà un quadro completo dei motivi che ci portano a chiedere il rinvio alla Commissione del disegno di legge in esame.

In questo momento, poi, manca qualsiasi motivo di urgenza che giustifichi un'approvazione affrettata e raffazzonata del disegno di legge in esame, poiché, la data del 31 marzo, quella cioè del termine ultimo per la presentazione delle denunce sui redditi, è ormai sorpassata. Vi è tempo, quindi, per predisporre un provvedimento che risponda veramente sia all'interesse dello Stato, sia alle giuste aspettative dei contribuenti.

Nel frattempo, si potrebbero meglio adeguare gli uffici fiscali ai nuovi compiti che verrebbero loro demandati: quegli uffici fiscali nei quali ancor oggi tanti onesti e coscenziosi servitori dello Stato lavorano in condizioni di estremo disagio, per l'enorme arretrato di lavoro accumulatosi e per le infinite incombenze.

Onorevole ministro, noi non ci sentiamo di approvare questo disegno di legge, che riteniamo un diretto, inevitabile, prodotto della politica frammentaria, slegata, spesso contrastante, dell'attuale Governo e della sua maggioranza. Non si può, da una parte, mettere in rilievo la forte disoccupazione esistente nel paese, e, dall'altra, scoraggiare l'iniziativa privata; non si può, da una parte, stimolare l'industrializzazione del paese, e in special modo quella dell'Italia meridionale, quando poi, dall'altra, si instaura un sistema fiscale come quelli in esame, che non può non scoraggiare gli operatori economici. Né si può fare appello agli investimenti di capitali nazionali ed esteri, deprimendo in partenza il futuro contribuente, che rimane schiacciato sotto i tanti obblighi cui deve fiscalmente soddisfare, sotto le tante imposte da pagare. sotto le tante aliquote — statali, provinciali, comunali — sempre in continua ascesa; non si può invogliare il consumatore a diventare risparmiatore, quando tutto ciò dimostra — e specialmente il sistema fiscale — la quasi inutilità del risparmio. Ne può essere a voi consentito, signori del Governo, a voi che vi ritenete democratici per definizione, di sbandierare, a parole, retorici ideali di libertà e democrazia, mentre poi, nei fatti, adottate metodi, come quelli contenuti nel disegno di legge in esame, che si allacciano direttamente alle più personali e dispodiche tirannie della storia.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

L'onorevole Degli Occhi diceva ieri che questi metodi fanno ricordare il regime fascista e hitleriano. Io mi permetto di rispondergli che il regime fascista, pur ponendosi dichiaratamente come dittatura, non arrivò mai a concepire un disegno di legge strutturato come l'attuale. Chiedo a voi di colmare la mia ignoranza, dicendomi quando il regime fascista cominciò, in materia fiscale, le severe pene restrittive della libertà personale, qui da voi contemplate; quando il regime fascista abbassò il giuramento ad atto di ordinaria amministrazione.

Per le considerazioni svolte, noi riteniamo che sia quanto mai utile, anche agli effetti dell'economia del lavoro parlamentare, insistere sul rinvio del disegno di legge alla competente Commissione, per un riesame delle norme, in base all'articolo 85 del regolamento.

Ci si potrà obiettare che l'articolo 85 presuppone dei criteri di orientamento chiaramente specificati, come avvenne (e lo ha ricordato ieri anche l'onorevole Pella) per il disegno di legge sul risarcimento dei danni di guerra, presentato nella passata legislatura.

Ma noi, che abbiamo il senso delle proporzioni, ci rendiamo esattamente conto, onorevole Tremelloni, di ciò che rappresentiamo nell'Assemblea; e sarebbe stata notevole ed immodesta pretesa la nostra se avessimo voluto fissare da soli, «mussini» e monarchici i criteri di orientamento in base a cui la Commissione dovrebbe riesaminare il testo del provvedimento. Ecco perché ci dichiariamo a disposizione dei membri della Commissione e dei colleghi dell'Assemblea che condividono la nostra richiesta di rinvio, per fissare assieme tali criteri informativi.

Perché ciò avvenga, diciamo subito che non intendiamo dare a questa nostra azione parlamentare l'etichetta particolare ed esclusiva di un determinato settore politico. E se ciò avverrà, noi crederemo — come sempre crediamo nell'esplicare il nostro mandato parlamentare — di aver fedelmente interpretato le istanze della stragrande maggioranza del popolo italiano di questo generoso popolo che, dopo essere stato l'unico a sopportare l'enorme fardello della ricostruzione materiale del paese, in tanta sua parte distrutto, dopo tanto lavoro, tanti sacrifici, non merita davvero, quasi a mo' di premio, come ora si vorrebbe, d'essere trascinato dal fisco sul banco degli accusati, d'essere addirittura incarcerato per motivi d'ordine meramente fiscale. *(Applausi a destra — Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Amatucci:

La Camera,

considerato che il disegno di legge contenente norme integrative della perequazione tributaria, mira a rendere più operanti e reali i rapporti di lealtà e reciproca fiducia che debbono esistere tra fisco e contribuenti;

considerato che la motivazione dell'accertamento costituisce la massima garanzia della giustizia tributaria;

considerato che la facoltà di poter modificare ed integrare la motivazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve essere limitata ai casi nei quali non venga mutato il *petitum*;

ritenuto che occorre chiarire se, in caso di esercizio di attività illecite produttive di reddito, possa essere deferito il giuramento suppletorio;

ritenuto, infine, che alcune disposizioni di carattere penale debbono essere maggiormente specificate,

fa voti al Governo

perché, nell'attuazione della legge, chiarisca i punti di cui al presente ordine del giorno, eliminando, in tal modo, le eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in sede di applicazione della legge stessa.

Poiché l'onorevole Amatucci non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Angioy, relatore di minoranza.

ANGIOY. *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo impresa facile per il relatore di minoranza sostenere le ragioni che ci hanno portato a non condividere l'opinione della maggioranza in ordine a questo disegno di legge. Queste ragioni, che noi abbiamo esposto nella relazione, non ci pare abbiano perso validità nella discussione che ha avuto luogo in questa aula. Possiamo anzitutto serenamente affermare di non aver, sino dall'inizio della discussione in commissione, informato la nostra azione politica a motivi di opposizione preconcepita, anche se si deve a noi, in gran parte, se una discussione (sia pure sotto la forma più del monologo che del colloquio) abbia avuto luogo nella Commissione stessa. Si deve a noi, anche se l'onorevole Dugoni ha ritenuto che questi nostri interventi, questo nostro continuo richiamare la responsabilità della Commis-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

sione sulla importanza di questo disegno di legge, abbia assunto, a suo avviso, il carattere dell'ostruzionismo e anche se questa nostra insistenza ha tediato l'onorevole Assennato, il quale per esigenze di differenziazione ideologica, evidentemente, ha voluto tacciare di noiosa elencazione di poco serie obiezioni quello che l'onorevole Dugoni ha definito ostruzionismo. Certo, sin dall'inizio della discussione appariva chiaro come la valutazione di questa legge non dovesse trovare le sue ragioni sul peso dei pro e dei contro che venivano portati dalle singole parti, ma sul conteggio dei voti che sarebbero stati riscontrati nelle urne.

Ora, dopo la discussione in quest'aula, io confesso che le ragioni che ci hanno spinto ad opporci ci appaiono ancora più fondate, perchè non sono state portate da parte dei sostenitori della legge delle argomentazioni di carattere fondamentale che abbiano potuto mutare la nostra convinzione, e perchè ci è parso che anche dai settori della maggioranza si siano portate, viceversa, argomentazioni solide che coincidono con quelle che sono le tesi che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio, che abbiamo sviluppato nella nostra relazione e che sono state difese dal nostro settore nel corso della discussione. In effetti, la ragione fondamentale, la giustificazione base di questa legge da parte del Governo, da parte del relatore di maggioranza, da parte dei sostenitori, in gran parte dell'estrema sinistra e solo per una limitata aliquota del centro, si basano su una premessa che a me pare un sillogismo, ma un sillogismo che ha tutto il sapore del sofisma. Si dice: questa legge mira a perseguire gli evasori fiscali, questa legge mira a raggiungere un rapporto di maggiore lealtà e fiducia tra contribuenti e fisco; gli evasori fiscali devono essere perseguiti, questo rapporto di maggiore lealtà e fiducia deve essere raggiunto, *ergo*, questa legge deve essere approvata. Questo è stato il cavallo di battaglia dell'onorevole Dugoni e, in misura minore, dell'onorevole Assennato, il quale ha detto che questo sillogismo è un po' zoppo, in quanto non conduce ad una conseguenza logica, rigida, inesorabile, ma semplicemente ad un velleitarismo. Noi potremmo opporre, con la stessa fondatezza, all'onorevole ministro, questa nostra argomentazione, e cioè che questa legge non colpisce gli evasori fiscali, non raggiunge un obiettivo di maggiore lealtà e fiducia tra fisco e contribuente, e poichè questo è l'obiettivo che deve essere raggiunto, *ergo* questa legge non deve essere approvata.

In sostanza, quando l'onorevole Dugoni, appoggiando le sue argomentazioni in questa aula su un fondamento che, a mio parere, è molto più fragile del piedistallo politico ben solido su cui le aveva poste in Commissione, ci descriveva, sull'autorità del Di Nardo, il fenomeno dell'evasione fiscale in Italia, non credo, onorevole ministro, che abbia costruito qualche cosa di rigorosamente scientifico. Direi, anzi, che non ha neanche identificato in modo economicamente, politicamente e giuridicamente palpabile il fenomeno dell'evasione. Il quale fenomeno, posto a premessa generica e a giustificazione di tutte le norme di questo disegno di legge, non raggiunge nessuna configurazione precisa. Mi pare, ad esempio, che non risponda a verità che il fenomeno dell'evasione sia un fatto specifico della nazione italiana, cui farebbe riscontro uno stato di idilliaca e pacifica convivenza fra contribuente e fisco in tutti gli altri Stati.

Penso che, se dovessimo ragionare in termini più realistici, se dovessimo raffrontare il peso totale dei tributi che gravano sul popolo italiano e la diversità di convergenza di valutazioni che vi è in Italia sull'azione del Governo, dovremmo qui concludere, all'opposto, che il popolo italiano è, tra tutti, quello che sopporta con maggiore rassegnazione e comprensione l'onere delle spese collettive e che non dà il peggiore esempio nell'assolvimento del proprio dovere civico in campo tributario.

D'altra parte ritengo che il raffronto fra la situazione anormale, pericolosa esistente in Italia nel campo delle evasioni e quella degli altri Stati non debba necessariamente, soprattutto per lei, onorevole ministro, trovare, come obiettivo finale da raggiungere, uno stato di economia come quello dell'America e dell'Inghilterra e un modello di applicazione quale può essere il regime fiscale nei suddetti due Stati i quali, essendo sinora le due massime espressioni del capitalismo mondiale, non possono certo offrire il modello ideale per la legge fiscale di un ministro socialista...

ASSENNATO. A bagnomaria...

ANGIOY. Né questi articoli di legge dovrebbero, onorevole Assennato, suscitare l'entusiasmo del suo settore. Fatto sì è che vi sono evasori in Italia come in tutte le altre nazioni del mondo e che i cittadini in Italia evadono le tasse, quando possono, nella stessa misura e per gli stessi presupposti di tutti gli altri cittadini del mondo.

Non credo occorra rifarsi — ognuno di noi ha un testo al quale fa in quest'aula par-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

tiolare riferimento — alle considerazioni del Mosca per rilevare quale possa essere un giudizio politico sullo stato di maggiore o minore corruzione delle varie nazioni, soprattutto in questo campo. Penso che anche la più banale, spicciola letteratura inglese ed americana denoti chiaramente un continuo stato di dissenso fra il cittadino e il fisco, e la malavoglia nel corrispondere i tributi, che è antica quanto il mondo e diffusa in tutti i paesi.

Ma vi sono altri aspetti, uno dei quali è stato messo in evidenza dall'onorevole Ferreri, per esempio quello delle evasioni autorizzate per legge. A ciò il disegno di legge in esame non suggerisce alcun rimedio. Talvolta siamo in presenza di una doppia evasione, perché, quando si parla degli enti economici, oltre alla valutazione di politica economica in senso lato, si pongono due problemi: quello della non produzione del reddito, che è un'evasione indiretta, e quello delle esenzioni, che costituiscono un'evasione diretta dai tributi.

Vi sono, poi, gli evasori ambientali, propri di questo clima politico. Ad un certo momento l'onorevole Dugoni sembrava che ci dovesse tranquillizzare al riguardo: ha minacciato di fare dei nomi di grossi evasori, da ricercarsi tra coloro che hanno in Italia un reddito superiore al mezzo miliardo annuo e noi ci aspettavamo che egli, almeno parzialmente, ci illuminasse. Onorevole ministro, dobbiamo dire che il fatto che questo disegno di legge venga con tanta insistenza caldeggiato dall'estrema sinistra ci mette in sospetto, perché proprio il Governo di cui ella fa parte è stato qualificato dai settori di sinistra come il Governo dei protettori degli evasori fiscali. Non sono passati molti mesi da quando dai banchi della sinistra si puntava l'indice contro di voi e si diceva in quale ambiente fossero questi evasori fiscali, che — così si afferma — erano da voi protetti e dal vostro sistema creati.

Ora, invece, vi si affida la cambiale in bianco della persecuzione di quegli evasori mediante questo disegno di legge. Non vorremmo che attraverso questo «dall'untore» attraverso questa pretesa persecuzione degli evasori, si volesse raggiungere qualche altro intento e porre in atto pericoli che sono stati chiaramente e responsabilmente specificati in quest'aula, e non da noi. La nostra opposizione, fin dall'inizio, si badi, non si è irrigidita nel volere assolutamente respingere questo provvedimento. La conclusione della mia relazione concorda con quella necessità

di revisione della legge, sostenuta ieri in quest'aula, con tanta dovizia di argomentazioni, dall'onorevole Pella. Quindi, da parte nostra non sono state assunte posizioni preconcepite, rigide, polemiche, perché riteniamo che non tanto voi siate responsabili di questa legge, quando i settori della estrema sinistra, che, attraverso voi, vogliono imporre questo provvedimento.

Noi abbiamo il dovere di chiarire che è padrone il Governo, come la Camera, di assumere le sue decisioni, ma queste debbono essere ben chiare.

ROSINI. In sostanza noi commetteremmo una circonvenzione di incapaci...

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Può anche darsi. Noi non vorremmo che qui si cercasse, attraverso questo disegno di legge, di contrabbandare qualcosa di diverso.

Non si può dire che i colleghi dell'estrema sinistra abbiano mancato di lealtà. L'onorevole Rosini, ad esempio, è stato lealissimo: in Commissione ha affermato che esisteva un esplicito patto di intesa tra l'opposizione e la maggioranza, perché questo disegno di legge uscisse dalla Commissione immacolato così come vi era entrato e nessun emendamento venisse apportato. Ella, onorevole ministro, mi dirà che l'onorevole Rosini non ha dichiarato il vero; ma l'onorevole Rosini lo ha affermato.

Anche l'onorevole Dugoni è stato leale quando in Commissione ha dichiarato che questo disegno di legge rappresentava il presupposto, la base sulla quale si poteva creare una nuova maggioranza nel Parlamento e nel paese.

Vi era, quindi, una ben chiara preoccupazione da parte dei settori dell'estrema sinistra circa l'approvazione di questa legge, molto logica da parte loro, ma niente affatto logica da parte del Governo, niente affatto logica da parte della maggioranza. Non vorremmo quindi, che sotto l'aspetto della caccia all'evasore, sotto il grido di «dall'untore!» si facesse il gioco che di solito si fa in quel clima ed in quell'atmosfera, di perseguitare cioè quello che l'untore è sempre stato, non il responsabile della peste, non il responsabile dei mali, ma il casuale capro espiatorio sul quale dovrà poi scaricarsi l'ira della folla o dovranno appuntarsi le mire e gli interessi di qualcuno. In verità, la nostra preoccupazione è che non solo questa legge non mira alla persecuzione degli evasori fiscali, non solo non raggiunge l'obiettivo, per il quale è sorta, ma addirittura è di ostacolo a questo obiettivo, perché questa pertinace ricerca del dolo

nelle dichiarazioni, la presunzione della frode, la minuzia degli accertamenti ed il controllo dei libri potrebbero arrivare, ad un determinato momento, a questo risultato: che, mentre tutto l'apparato dell'amministrazione finanziaria concentra le sue forze nel controllo del settore onesto dei contribuenti, mentre si deve macchinosamente attrezzare per controllare una grande serie di attestazioni giuste, poi, alla luce del sole, quelli che sono i frodatori, quelli che sono veramente gli evasori, possono tranquillamente continuare il loro mestiere. E arriveremo addirittura a questo assurdo, che questa legge potrebbe essere promossa dagli evasori, i quali potrebbero dire all'amministrazione, ai contribuenti onesti: sono tanti anni che ci accusate, tanti anni che dite che frodiamo lo Stato, che ci sottraiamo al nostro dovere verso il fisco. Ebbene, adesso arrangiatevi presso il fisco; per 3 o 4 anni avrete da lavorare per difendere i vostri interessi, senza che abbiate il tempo di badare a quello che facciamo noi. Quindi, non vorremmo che questa legge, oltre a non raggiungere il suo fine di perseguire gli evasori fiscali, ne costituisse quasi una difesa.

È stato chiaramente dimostrato come la onerosità, la genericità delle norme non siano affatto specificamente studiate per la entità del fenomeno economico che si vuole colpire. Non c'è una norma che riesca veramente (supposto che il fatto dell'evasione coincida con un settore economico, e non è dimostrato) a colpire il fenomeno dell'evasione come proprio di un determinato settore. Sono norme generali che colpiscono tutte la produzione e tutti i produttori, e naturalmente li colpiscono, come è stato sempre sinora, con tanta maggior forza quanto minore è il settore produttivo, con tanto maggior peso quanto minore è l'operatore economico. Il fenomeno della evasione non avviene soltanto nel campo tributario, non avviene soltanto nel campo economico. Avvengono delle evasioni nel campo morale, nel campo giuridico e anche nel campo politico. E qui mi riferisco ad un altro aspetto, all'aspetto della libertà economica delle aziende. Ora mi vorrà dare atto l'onorevole ministro che non si può trarre illazione dal semplice fatto della evasione per formulare delle leggi che, per colpire l'evasione, incidano sul senso della libertà. È una valutazione molto delicata. Perché io potrei dire che vi è chi ritiene, ad un determinato punto, nel campo morale, che la scollatura delle donne non debba andare, a suo avviso, oltre un determinato limite.

ROSINI. L'onorevole Scalfaro ad esempio,

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Scalfaro. Ma non credo che ella accetterebbe di far parte di un Governo che, per colpire questa evasione morale, imponesse per legge un corpo di agenti accertatori delle scollature e imponesse alle donne di portare vestiti di una determinata foggia.

ROSINI. Lasci fare all'onorevole Scalfaro..

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Vi sono evasioni anche nella sfera giuridica. Se vi fosse un Di Nardo nel campo degli accertamenti criminali, io credo che l'onorevole Dugoni sarebbe confortato ogni anno dalla statistica di un gran numero di reati che vengono perpetrati in Italia, ma che non vengono perseguiti per mancanza di prove o perché si ignora che avvengono.

Questo avviene anche nella sfera politica; ma noi siamo tutti d'accordo, onorevole ministro, che si debba sopportare il peso di queste evasioni sino ad un certo limite: fino a quel limite, cioè, oltre il quale, per colpire le evasioni stesse, bisognerebbe incidere decisamente sulla libertà dei cittadini.

Questo deve valere anche nel campo economico, anche nel campo tributario. Quindi io non ritengo che, sulla presunzione dell'esistenza delle evasioni, sulla presunzione della esistenza della frode, si debba stabilire per legge la libertà vigilata per tutti i cittadini in campo tributario; non ritengo che si debba instaurare un minuto sistema di sorveglianza, di reciproca delazione, il che tenderebbe sì a limitare il campo delle possibili evasioni, ma verrebbe pagato al gravissimo costo di una limitazione della libertà delle imprese economiche e dei cittadini come contribuenti.

Vi è poi l'aspetto della fiducia. L'altro obiettivo della legge, infatti, è quello di incrementare il rapporto di fiducia tra cittadino e fisco. Non credo che ella, onorevole ministro, o chiunque altro, possa essere convinto che attraverso lo studio di un modulo, attraverso una procedura o l'altra di accertamento, attraverso una maggiore o minore garanzia nel giudizio, sia possibile raggiungere la fiducia tra cittadino e fisco. È noto, infatti, su che cosa tale fiducia si basi. Si tratta di uno degli elementi più delicati, e forse più belli, della scienza delle finanze. Ella mi insegna, onorevole ministro, che la fiducia tra cittadino e fisco è basata sulla convergenza di vedute — totale, maggiore o minore, oppure assolutamente negativa — in ordine a quelli che sono gli obiettivi che lo Stato persegue.

Arriverei ad affermare, per ipotesi, che se si potesse realizzare l'ideale della conver-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

genza assoluta di valutazione tra cittadino e Stato, tra cittadino e amministrazione finanziaria, in ordine alle spese dello Stato, allora, onorevole ministro, noi avremmo la fiducia assoluta, qualunque fosse il sistema di accertamento; perché quando io avessi la persuasione che quella spesa pubblica è veramente una spesa necessaria, che lo Stato effettua quella spesa nel modo più idoneo per raggiungere un obiettivo che è il mio obiettivo, allora potrei dire che anche il sacrificio del cento per cento delle mie possibilità finanziarie diventa un sacrificio giusto, ed io sarei già con lei in un rapporto di fiducia. Quindi, come si affermava ieri, il rapporto di fiducia nasce quando il cittadino è d'accordo sulle finalità che lo Stato, che il Governo si prefiggono, sul modo con cui questi obiettivi vengono raggiunti, sulla accuratezza con cui la massa dei tributi introitati viene maneggiata e spesa. Ma questo è un altro problema, che non può essere risolto con questa legge.

Viceversa, a me pare che la legge, con la impostazione stessa delle norme, parta da un'altra premessa. Qui, ad un determinato momento, ci si è messi in una posizione pregiudiziale insuperabile. Si è detto: la Costituzione impone ai cittadini di contribuire alle spese dello Stato, in relazione alle loro possibilità. Su questo siamo d'accordo e non credo che vi possa essere possibilità di discussione in proposito.

Ma esiste possibilità di discussione in un altro campo, onorevole ministro. Il cittadino ha veramente l'obbligo, il dovere di contribuire alle spese dello Stato secondo la sua capacità, ma non ha il dovere di valutarle secondo la valutazione che voi ne fate. Quindi non si può, ad un determinato momento, giocando sulla leva fiscale, stabilendo quelle spese che ella ritiene necessarie e, in relazione a quelle spese, imponendo i tributi e, in relazione alle necessità che a lei si presentano, giocando sulle aliquote, pretendere che la sua valutazione coincida con quella del cittadino.

Ed è precisamente a seconda della divergenza in questa valutazione che si esercita la difesa, la quale si chiama o accorgimento, o frode, o evasione. Ora, è chiaro che, per la differenziazione stessa degli obiettivi, delle ideologie e quindi del modo di operare le scelte, di attuare queste scelte, in un panorama politico vario come quello che noi abbiamo — il quale è certamente molto diverso dal dualismo americano o inglese — che possa essere più facile la divergenza di valutazione,

Ma, in questo caso, la convergenza di valutazione sui fini esiste in determinati settori della Camera ed è quella che ci porta a ritenere che si prefigga determinati obiettivi. Non siamo persuasi, onorevole ministro, quindi, come io le dicevo, che questa legge persegua gli evasori fiscali, sia idonea a perseguirli; e neanche che valga ad incrementare il rapporto di fiducia con i cittadini. Vi è invece la preoccupazione che questa legge non tenga conto di uno stato di fatto di cui noi dobbiamo per forza tener conto, cioè della situazione attuale della nostra economia che è quella che è.

In fondo, sulla situazione economica attuale onorevole ministro, non viene esercitato un diritto di proprietà da parte di nessuno degli schieramenti politici; ma vi sono invece diverse ipoteche. Noi oggi viviamo, in sostanza, in un regime di economia teoricamente liberale, perché non abbiamo ancora oggi rinnegato i canoni economici che, in linea di scienza sistematica, dominano quella che è la scena economica nazionale, basata eminentemente sull'iniziativa privata, con interventi sporadici da parte dello Stato, che vengono accettati anche dall'onorevole Malagodi e quindi sono legittimati per inserirsi in questo quadro.

Su questa economia vi è l'ipoteca del partito dell'estrema sinistra, il quale è chiaro debba mirare, debba tendere al suo collettivismo; vi è l'ipoteca generica dell'empirismo del partito di centro; e, se mi consentite, vi è anche l'ipoteca corporativa da parte nostra.

Però, nessuno di noi è in grado di tradurre questa ipoteca in un effettivo diritto. Ora, noi non vorremmo che, attraverso questa legge, onorevole Tremelloni, l'estrema sinistra incominciasse a trasformare in possesso questa ipoteca. Questa è una legge che è entrata in Senato con 36 articoli e nella quale l'estrema sinistra voleva introdurre molte sue istanze, di cui poi due sole, onorevole Assennato, sono rimaste fuori (ella lo ha detto giustamente ieri): i consigli tributari e l'azione del terzo. Sarebbe stata, per voi, una legge ideale, solo che il Governo avesse accettato anche questi due principi; sarebbe stato questo un disegno di legge esattamente dell'estrema sinistra.

Quei due principi sono rimasti fuori, ma non del tutto, giacché nelle norme di questo testo di legge qualche cosa dei fini che l'estrema sinistra si proponeva, attraverso i consigli tributari e attraverso l'azione del terzo, è rimasto legittimato con l'articolo 7, con l'articolo 8, attraverso tutto un sistema che mette in moto non solo il diritto di accertamento da

parte dell'amministrazione finanziaria, ma tutto un sistema di scompensi che si muove nell'interno delle aziende, di squilibri che si attuano in seno all'azienda e che creano quello stesso disordine che creerebbero, onorevole Assennato, i consigli tributari e l'azione indiscriminata del terzo negli accertamenti fiscali.

Non vorremmo, quindi, che attraverso questa legge si attuasse effettivamente il possesso su quello che è il dominio economico, il quale attualmente è quello che è. Attualmente lo Stato, il nostro stesso Stato vive prevalentemente di quelli che sono i frutti di una economia in gran parte basata sull'iniziativa privata. Se questo Stato ancora ha una solidità, se noi ancora siamo riusciti a mantenere in efficienza la macchina produttiva, il mercato finanziario, la difesa della nostra moneta, se noi possiamo guardare ancora con una certa fiducia, se non al domani, quanto meno al presente, noi lo dobbiamo a questa situazione dell'economia. Ed allora le debbo dire che se anche io, a nome della mia parte, avanzo questo diritto di ipoteca sull'economia futura, non posso evidentemente consentire che oggi venga attuato il possesso da parte di un altro, o quanto meno che, in attesa che venga costruita la macchina nuova, si debba far crollare sul capo del popolo italiano la struttura economica in atto.

Io penso che quando, ad un determinato momento, abbiamo accettato questo principio semiliberale, che esiste questa economia e che esiste questo diritto dell'attività privata, non possiamo contemporaneamente mettere fuori legge gli strumenti per l'attuazione di questa attività privata. E finché esisterà questa economia, non vi è dubbio che l'impresa economica sia la creazione più geniale del secolo nel quale viviamo per attuare i piani e raggiungere i fini dell'economia privata.

È logico che domani ella possa avere, dal suo punto di vista, o possa averla la sinistra o possiamo averla noi l'ambizione di raggiungere un altro obiettivo, ma allora avremo il dovere di porre chiaramente il problema delle riforme di struttura. Non possiamo, onorevole ministro, porre fuori legge le imprese economiche, non possiamo distruggere la struttura di una economia basata su determinati presupposti, sottraendoci contemporaneamente al dovere di cambiare questa struttura.

Se oggi vi è un problema di scelta, se mediante questa legge tributaria si vuole attuare una politica economica e questa politica economica è informata a determinati prin-

cipi, si abbia chiaramente il coraggio di dire che si è mutato sistema, si è operata una scelta e che si esce dal campo dell'economia privata e si vuole entrare decisamente nel campo dell'economia socialista e collettivizzata (*Approvazioni a destra*).

In questo caso sono logiche tutte le norme, allora non basta l'articolo 2214 del codice civile con le appendici degli articoli 7 e 8, allora non basta l'articolo 13, allora non bastano le norme di questa legge.

Quando fossimo entrati in quel sistema, onorevole ministro, io direi che più che imporre nuovi libri, noi potremmo addirittura arrivare ad eliminare le aziende. Creiamo, allora, grandi aziende di Stato, controlliamole, eliminiamo il capitale privato, attueremo direttamente sia la nostra influenza sul fenomeno economico, come la partecipazione ai proventi e, forse, elimineremo molte macchinosità nel reperimento dei tributi. Ma finché la situazione è quella che è allora temo che questa economia eserciterà anche nei confronti dello Stato la propria difesa. Perché è chiaro: ella ha creato degli strumenti che disturbano questa economia. Io comprendo benissimo che a un determinato punto ella stessa crei un articolo 7 che imponga agli operatori economici di tenere i registri che ella stabilisce. Poteva essere ancora più minuzioso ed imporre un sistema di contabilità come a lei meglio piaceva. Ella è padrone di fare una norma in base alla quale la semplice iscrizione nei bilanci significhi reddito agli effetti della tassazione; ella poteva anche fare una norma in base alla quale imporre la revisione ed evidenziazione delle riserve, concedendo la rateizzazione in 5 anni; ella poteva fare questa ed altre norme.

Con questo, onorevole ministro, ella esercita una pressione. Ma quando avrà esercitato la sua pressione, è veramente sicuro di poter controllare le conseguenze della pressione che esercita? Io non sono convinto che in questa legge i riflessi siano quelli che ella prevede. Perché evidentemente, ella prevede che, quando avrà costretto l'azienda ad evidenziare le sue riserve occulte, quando avrà imposto determinati sistemi nell'esposizione a bilancio delle plusvalenze, ella non avrà da fare altro che calcolare la percentuale che le compete e aumentare così il gettito dei tributi. Ma non credo che il risultato possa o debba essere necessariamente questo.

Noi, come le ho detto, viviamo non solo all'interno del paese in un sistema ibrido di economia, ma prevalentemente basato sul-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

l'economia privata, ma noi viviamo e abbiamo scelto di vivere in un mondo che ha la sua struttura economica basata sul principio dell'iniziativa privata e della libertà economica. Ella potrebbe arrivare al suo intento, ella avrebbe potuto far questo se vivessimo dietro una cortina di ferro oltre la quale le azioni economiche del paese non si riflettano; ma qui siamo in un paese che ha voluto legare la sua economia all'economia del mondo occidentale e che, quindi, gli consente, perché voi lo avete sempre detto, la possibilità, qualora si creino condizioni di tempesta in questa zona, di trasferire in zone maggiormente tranquille i capitali nazionali.

Ecco perché le dico che trovo logiche le norme di questa legge solo se inquadrare in un altro sistema, in un sistema che muti le attuali strutture e che faccia decisamente il passo verso la creazione di una economia socialista e di uno Stato socialista. Allora sarebbe una riforma coraggiosa, ma in questa fase no! In questa fase ella può recare molto disturbo all'economia privata, ma non può dettare nessuna direttiva a questa economia. Non può però creare una legge socialista con la pretesa di imporla a delle aziende liberali.

Ecco perché le ho detto che è un problema di scelta politica e come tale deve essere posto e non bisogna recedere dalla posizione chiara che è stata posta all'inizio, in Commissione, quando si è detto che questa è una legge politica, che questa è una scelta politica; e quindi traiamo tutte le conseguenze di questa scelta e assumiamoci tutte le responsabilità di questa scelta, responsabilità di ordine politico, finanziario, economico. In questo senso io capirei la legge come un atto di coraggio, come un atto di logica e come un atto di coerenza. Ma bisogna che ce lo diciamo chiaramente.

Quando in apertura di questo dibattito l'onorevole De Francesco chiamò « progetto di legge » questo disegno di legge, vi è stato chi lo ha voluto correggere, quasi che avesse declassato la maestà delle norme attribuendole all'iniziativa di un singolo deputato anziché all'iniziativa del Governo. Io sono ancor oggi molto perplesso circa la qualificazione di questa legge, cioè se veramente l'interrogativo che è stato posto al Senato sulla sua illegittimità (non illegittimità nel senso costituzionale, ma come filiazione, tanto che il senatore Iannaccone la chiamò la figlia del fu Trabucchi) sia stato risolto nel successivo corso del dibattito.

Guardi, onorevole ministro, siamo arrivati a questa situazione: io sono il relatore di minoranza e dovrei sostenere la tesi della parte che rappresento, mentre l'onorevole Valsecchi, relatore per la maggioranza, dovrebbe sostenere la tesi di quella maggioranza che si è formata in Commissione. Al contrario, egli rinnega gli emendamenti che la Commissione ha approvato e che egli definisce anomali avallando la tesi del colpo di Stato enunciata dall'onorevole Assennato e richiedendo l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato. Né si può dire che gli emendamenti furono approvati in Commissione da una maggioranza fittizia, perché la maggioranza è quella che è e non ne esiste un'altra. D'altra parte, non credo sarebbe molto facile all'onorevole Castelli Avolo staccarsi di volta in volta dal semplice computo dei voti, per stabilire quale sia la maggioranza reale che un disegno di legge o un emendamento hanno ottenuto.

Probabilmente l'onorevole Valsecchi non è il relatore della maggioranza attuale, ma di quella futura o, per lo meno, di quella che si pensava che si dovesse creare nella discussione della legge; quella maggioranza che aveva posto il divieto di qualunque modifica alla legge.

Ma questa non è che una delle tante anomalie di questa legge, nata con 36 articoli, aventi una loro armonia, perché concepita negli uffici legislativi del Ministero delle finanze e degli altri dicasteri interessati, ed uscita poi dal Senato con ben 57 articoli, molti dei quali frutto della collaborazione dell'estrema sinistra. La quale estrema sinistra non ha ottenuto tutto, ma molto, tanto da essere soddisfatta. Altrimenti non si spiegherebbe l'atteggiamento dell'onorevole Li Causi il quale, in Commissione, non ha nemmeno ritenuto di partecipare alla discussione generale e si è limitato a fare una dichiarazione di voto per esprimere il suo desiderio di approvare la legge senza modificazioni; e nemmeno si spiegherebbe l'atteggiamento dell'onorevole Dugoni che ha detto la medesima cosa. È evidente perciò che questa è in parte la legge del Governo e in parte la legge dell'estrema sinistra.

ASSENNATO. Ma noi al Senato ci siamo astenuti, non abbiamo votato a favore della legge.

ANGIOY. *Relatore di minoranza.* È naturale, voi non volete assumervi la responsabilità di questa legge. Siete troppo intelligenti ed avete impostato le vostre dichiarazioni con molta chiarezza. Voi vi siete riservati la libertà di giudizio sulle piazze per le

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

conseguenze che deriveranno da questa legge di cui peraltro favorite l'approvazione astenendosi dal voto.

Insomma, questa legge non è la « fu Trabucchi » o la « fu Valsecchi » e nemmeno la « fu Dugoni » ma la legge « fu Togliatti ». Per voi, insomma, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, questa legge è il massimo che possiate raggiungere in questo clima politico: non potendo tradurre in proprietà la ipoteca, vi accontentate del possesso; non potendo mutare l'attuale struttura dell'economia, vi accontentate di disassarla o, quanto meno, di creare i maggiori elementi di disturbo e, sulla scorta di una legge tributaria ispirata all'America e all'Inghilterra, supremi modelli capitalisti, date l'avvio ad una legge integrativa di sapore socialista che non distrugge il capitalismo ma addirittura l'artigianato italiano. (*Applausi a destra*). Ecco perché noi siamo contrari a questa legge.

Forse la sorte ha voluto che quella che si chiamava la chiarificazione, anziché sulla legge dei patti agrari, avvenisse su questa. Ma questa legge non ha meno importanza di quella sui patti agrari.

Tutta la discussione in Commissione su che cosa è avvenuta? La legge sui patti agrari sembrava pericolosa. Essa era all'ordine del giorno della Camera. Bisognava impedire che una divergenza di vedute su questo problema si traducesse in un dibattito, e quindi bisognava creare l'alibi. L'alibi era questa legge. Bisognava, pertanto, ad ogni costo, approvare questa legge prima che si arrivasse alla discussione dei patti agrari, in modo che, arrivando in aula, si potesse dire: noi rinviemo la legge sui patti agrari non perché non siamo affatto d'accordo su quella legge, ma perché vi è la legge Tremelloni già pronta e quindi dobbiamo discuterla. Quindi questa legge doveva essere pronta a qualunque costo per quel giorno. Ed è su questa legge che avviene la chiarificazione.

Però bisogna che noi diciamo chiaramente che la chiarificazione avviene su questa legge, e cioè che voi siete tornati al punto di partenza, alle vostre « origini ». E non poteva essere diversamente. La logica stessa della vostra azione politica vi doveva portare a questa posizione. Del resto l'eloquente assenza dei suoi colleghi di partito, onorevole ministro, i quali non sono intervenuti in questo dibattito; l'eloquente assenza dell'onorevole Malagodi, il quale doveva essere il più tremendo avversario di questa legge, queste assenze che cosa le dicono? Le dicono che lentamente la formula, il sistema, mentre la maggioranza si

avvicina a sinistra, perde i pochi requisiti che aveva quando era di qua. Questa è la logica che doveva verificarsi.

Perché, quando ebbe inizio l'azione politica di questo Governo (nella quale è anche compresa l'azione economica e l'azione tributaria che sono aspetti non di secondo rilievo) quando ebbe inizio questa azione politica, la presunzione è stata questa: che si potessero portare i compromessi oltre determinati limiti.

Non so se domani, quando si dovrà giudicare in sede storica l'opera dell'onorevole De Gasperi in tutti i campi, spetterà a noi di esprimere un giudizio. Però credo di poter dire già questo: che, nel realizzare la composizione di opposte tendenze, di opposte tesi, di opposte ideologie, egli è stato maestro. E non credo che possiate essere voi — come formazione governativa — a superare questa sua saggezza nel realizzare il compromesso. Egli aveva già realizzato questo compromesso con la legge Vanoni, che rappresentava forse il massimo sforzo possibile. Vi era tutto quanto si poteva salvare di un residuo liberalismo, vi era quanto si poteva introdurre di un esistente socialismo. Io credo che egli si fosse però già reso conto che ormai mancavano i dosaggi. Quando volle dapprima fare la politica di compromesso con l'estrema sinistra, quando volle fare le leggi con l'estrema sinistra, fin dal 1947, l'onorevole De Gasperi trovò sempre dei residui un po' troppo forti di marxismo in fondo al bicchiere. Per questo lasciò quella politica e cominciò la politica quadripartita, mettendo un po' del dosaggio dei vostri partiti. Poi si accorse che gli ingredienti mancavano; e allora metteva nella bottiglia solo il concetto economico, politico, giuridico e sociale della democrazia cristiana, oppure doveva trovare degli altri componenti per fare un'altra formula. Egli ebbe il coraggio, nel suo ultimo discorso, di dire: io non voglio più fare la politica dell'estrema sinistra, non posso farla con il quadripartito, potrei forse farla con la destra.

I tempi non erano maturi e non l'ha fatta. Ma quando veniste, voi voleste riprendere quella strada in campo politico, economico e tributario e superare anzi la virtù dell'onorevole De Gasperi nel campo del compromesso. Egli era in quel campo insuperabile: voi vi siete dati ormai allo sfruttamento dei sottoprodotti. Voi siete tornati indietro, avete ritrovato a ritroso tutte le sue tappe. Quella che era la grande riforma agraria — perché aveva le sue linee di grandezza nel campo del compromesso — si è tradotta nelle miserie dei patti agrari; quella che era la visione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

della riforma tributaria Vanoni si è ridotta ad un piccolo regolamento fiscale persecutorio per trovare qualche milioncino nelle tasche dei contribuenti italiani. Non sono altro che ombre, la revisione di ciò che era stato concepito nei 10 anni del governo De Gasperi.

E rifacendo, come avete fatto voi, la strada all'indietro, non potevate trovare alla fine che l'estrema sinistra dalla quale egli era partito e alla quale oggi state arrivando. Però, onorevole ministro, dobbiamo dire questo: che ci meraviglia che siate voi a fare da ponte a questo ritorno, perché una volta vi lasciarono uscire fuori dalla fortezza, questa volta il ponte lo bruceranno. Se fate il salto o in campo tributario o in campo economico o in campo di politica estera, cercheranno di tagliare poi il ponte, e questo ruolo è strano che ve lo siate assunto voi, onorevole ministro.

Noi, da un punto di vista di dialettica politica, potremmo vedere in questa legge l'ideale dei nostri obiettivi. Poiché siamo sicuri delle immediate disastrose conseguenze, degli immediati tristi riflessi nel paese, nella piccola struttura economica del nostro paese, raccoglieremmo degli ampi frutti se dovessimo mirare semplicemente alla raccolta delle spighe che nasceranno da questo grano demagogico. Se mirassimo a questo, essa potrebbe essere la nostra legge ideale; se perseguiamo questo misero intento, nella nostra relazione scritta, anziché fare una rassegna serena, avremmo messo tutti questi spunti polemici che, viceversa, abbiamo voluto riservare a quest'aula, dato che la serena disamina di questa legge nei suoi aspetti tecnici è stata fatta dalla vostra parte, prima che da noi, nei discorsi pronunciati dai banchi di centro.

Ma siccome sembrava che questo dibattito si dovesse chiudere, così con un equivoco, senza che ne venisse veramente valutata la portata e la scelta, allora, signor ministro, abbiamo voluto parlare in questi termini: in termini chiari, in modo che la vostra scelta sia veramente responsabile e che voi sappiate quello che fate e le conseguenze alle quali volete portare voi ed il paese. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valsecchi, relatore per la maggioranza.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è svolta in quest'aula ha dimostrato una cosa veramente interessante, il fatto cioè che chiunque ha preso la parola ha sentito il dovere di esprimere critiche, dubbi, suggerimenti sul disegno di legge in sé e sui vari articoli del disegno di legge, in particolare; dubbi, suggerimenti e critiche che si sono riassunti nella richiesta formale, presentata poc'anzi, di rinviare il disegno di legge alla Commissione, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento. Il fatto oltre che interessante è logico: un disegno di legge come questo suscita da ogni parte, da ogni settore e nella coscienza di ciascuno di noi, che prenda a cuore il suo esame, dubbi, perplessità, critiche. Vi sono infatti, in questo disegno di legge fiscale, alcuni aspetti nuovi i quali, per la loro stessa novità, si pongono come motivi di discussione e quindi come motivi di dubbio. Ciò non toglie che ciascuno di noi, superando lo stato di perplessità in cui viene a trovarsi, pronunci poi il suo « sì » o il suo « no », nell'atto decisivo che conforta l'approvazione del disegno di legge o lo respinge.

D'altro canto, da molti dei colleghi che sono intervenuti in questa discussione (ed ai quali mi dispiace di non poter dare risposte singole) è stato fatto presente che, in fondo, di nuovo non vi è un gran che. Ed io convengo anche su questo. Però, se non vi è questo gran che di nuovo, allora molti di quei dubbi di quelle perplessità e di quelle critiche che sono stati espressi, e che potremo esaminare un po' meglio allorché passeremo all'esame dei singoli articoli, debbono cadere.

L'onorevole Pella ha ricordato ieri che non è nuova l'analiticità della motivazione, in quanto il comando o la sostanza di una motivazione analitica era già contenuta nel disposto della nostra vecchia legge di ricchezza mobile del 1877. L'onorevole Ferreri, invece, ci ha letto alcuni interessanti articoli della legge del 1931, in virtù della quale il direttore ed il capo contabile assumevano una responsabilità diretta dinanzi al fisco; e sempre l'onorevole Ferreri ci ha ricordato che, anche le altre norme, che involgono la responsabilità dei terzi, non sono cose nuove nel nostro ordinamento tributario.

La verità è che in altri tempi, non troppo lontani dai nostri, le leggi venivano messe avanti a un Parlamento che discuteva assai poco e scarso, di conseguenza, era l'eco della stampa. E probabilmente molti di coloro che oggi si pongono in una ferrea

posizione di critica dinanzi a questo provvedimento, in quell'epoca non potevano che tacere, se non addirittura applaudire.

Se le mie informazioni sono esatte, ricordo un fatto: che cioè a un certo momento, fra un sabato e un lunedì, è sgusciata fuori in Italia una piccola legge, nel 1942, sulla nominatività dei titoli azionari, senza che la si fosse potuta esaurientemente discutere...

CAFIERO. Altro se fu discussa !.....

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Invece, questo disegno di legge che, rispetto a quella sulla nominatività, per quanto vi si riferisca, è ben modesta cosa, è stato rappresentato come qualche cosa capace di rovinare tutte le operazioni di borsa e di rendere vana la vita stessa delle borse. Personalmente credo che, in effetti, qui c'è molto di rinnovato più che di nuovo; quello che è più interessante è che, semmai, qui si cerca di infondere in un sistema di norme che si vogliono armonizzare fra loro il meglio possibile (nessuno di noi, onorevole Degli Occhi, sa di poter fare il perfetto), uno spirito nuovo, una volontà nuova. Degna di nota mi pare la decisione che le norme rinnovate, insieme alle pochissime nuove, siano in avvenire veramente applicate. Perchè la sorte, non so se più triste o più lieta, della nostra tradizione legislativa tributaria è quella di aver sempre fatto delle leggi severe e poi di averle lasciate cadere in desuetudine. Così si capisce l'interruzione fatta l'altro giorno, la quale si richiamava alle « grida » di manzoniana memoria. Si cerca ora di assumere un impegno da parte del Parlamento e da parte del Governo, e quindi dell'amministrazione, tendente a far sì che queste norme, non sempre nuove, ma rinnovate dal nostro spirito e dalla nostra volontà, possano essere applicate. Se poi non si vogliono applicare norme in parte già acquisite al nostro diritto tributario, si deve aver il coraggio di dirlo chiaramente.

Va notato quindi che le finalità che la legge vuol perseguire e che l'onorevole Angioy nella sua relazione di minoranza riassume sostanzialmente in quella della repressione delle evasioni e nell'altra dell'incremento della fiducia (io non posso convenire, personalmente, su questa sintesi del disegno di legge), sono condivise all'unanimità. Questa è una cosa importante.

Da parte di tutti i settori vi è un punto sul quale si conviene, e cioè che la fiducia — per quanto si possa parlare di fiducia in un rapporto che non è proprio dei più facili e dei più sereni — deve essere tutelata dal legislatore o dall'amministrazione, curata nell'in-

teresse dei contribuenti e quindi della nazione, e che l'evasione, elemento primo che serve a sminuire la volontà di fiducia, deve essere reperita e, quando reperita, punita. Ma quella dell'evasione non è la prima e sostanziale preoccupazione del disegno di legge. L'evasione, come riconosceva l'onorevole Angioy, esiste in tutti i paesi. Dappertutto si tenta di sottrarsi al fisco, almeno in una certa misura.

Non c'è paese al mondo in cui il fenomeno non si verifichi. Anche nei paesi, ai quali per opposte ragioni ci si è richiamati da alcune parti in quest'aula, come l'Inghilterra e l'America, non si è mai verificato (per essere un po' ditirambico, come voleva fossi l'onorevole Cafiero) che la gente sia andata a pagare le imposte in corteo con in testa bandiera e fanfara, cantando degli inni. Nessuno si autotassa volontariamente in modo giusto; se così fosse, non avremmo bisogno di sanzioni fiscali, né di altra natura, perché saremmo in paradiso. Ciò che ci divide non è la constatazione del fenomeno; è la valutazione delle sue cause. Cause che forse non sono molto diverse, ma che acquistano diverso risalto a seconda della parte politica che le prende in esame e a seconda dell'interesse politico che si trasporta su questo aspetto della vita nazionale per dedurne conseguenze valide tanto agli effetti di una impostazione politica generale quanto agli effetti di un contingente interesse della propria parte. Ma, onorevole Angioy, a me non è consentito seguirla nella sua brillante esposizione politica, fatta dal suo punto di vista, perché la maggioranza di cui sono relatore è composita; né tocca a me esprimere il pensiero della mia parte. Io mi attengo strettamente a valutazioni di carattere tecnico quando è il caso o alle esigenze di una politica di equilibrio, che prescindono un po' dal partito a cui ho l'onore di appartenere, ma che non gli si contrappongono.

La valutazione di queste cause è quindi diversa ed obbedisce a diversi interessi. Qualcosa si riconosce un po' dappertutto, genericamente. Da ogni parte mi è sembrato di sentire, anche se non sempre chiaramente, ciò è stato espresso, alcune giuste lamentele per l'altezza delle aliquote. Ho rapidamente sfiorato questo tema nella mia relazione scritta. Non potevo fare altrimenti.

È stato detto e scritto, nonché ripetuto in quest'aula, che effettivamente il problema delle aliquote deve porsi alla nostra attenzione in un futuro che io spero non troppo lontano, non tanto per quanto riguarda le

aliquote erariali — che anche rispetto a ciò che avviene in altri paesi non si rivelano eccessive ma per quanto riguarda tutto il sistema dell'imposizione diretta, che si ricollega all'imponibile di ricchezza mobile e che presenta imposte se non eliminabili, certamente riducibili. Ricordo, al riguardo e di sfuggita che, per esempio, l'imposta sul turismo è pagata, nella mia provincia, nella misura del 6 per cento, mentre a Milano è solo dello 0,50 per cento; l'imposta camerale è nella mia provincia del 2 per cento, a Milano dello 0,47 per cento. Pertanto i contribuenti vengono a trovarsi su differenti punti di partenza, nell'esplicazione delle loro attività economiche.

Indubbiamente, questo anarchico sistema deve essere riveduto affinché gli italiani, in qualunque provincia si trovino, siano posti dinanzi al fisco in condizioni di parità o di minore disparità.

Altri dice che le imposte sono pesanti, perché sono coloro che governano che vogliono sia così. Altri ancora afferma che appunto perché sono pesanti si spiega in un certo senso, anche se non si giustifica, un atteggiamento alla Poujade, di rivolta contro l'imposizione statale. Questa critica è stata avanzata con riferimento a certi settori della agricoltura nei quali, sì, molte sono le ragioni di malessere, ma le meno gravi sono proprio quelle di carattere fiscale.

Altri ancora va a ricercare queste cause nel sistema tutt'altro che logico del nostro settore tributario, tanto che in questo stesso disegno di legge ci si preoccupa dei testi unici. L'onorevole Cafiero crede che a cavallo del secolo, il nostro ordinamento tributario era molto ben organizzato e che tutti i mali nascono dopo la prima guerra. La verità è che allora lo Stato aveva molto minori esigenze, mentre la vita sociale si sviluppava su direttrici ben diverse da quelle odierne. Ma cose gravi, onorevole Cafiero, ce ne erano anche allora: basti pensare alla comoda finzione di fare il reddito agrario uguale a zero per capire come la classe dirigente — in tempo di non rilevanza dell'imposta mobiliare — avesse pensato a tutelare i propri interessi!

Quando si parla di sincerità della denuncia fiscale bisogna tener presente che la fiducia è una gran bella cosa, ma che bisogna essere in due ad instaurare un patto di fiducia. Non so chi per primo lo infranga; ma certo l'esperienza ci ha dimostrato che accanto a denunce fedeli ne esiste un bel numero anche di infedeli. Indagarne le cause è una cosa difficile, e può darsi che la verità stia un po'

dappertutto. Può darsi quindi che abbiano ragione in parte i contribuenti, e determinate categorie di contribuenti in particolare, e che in parte abbia ragione l'amministrazione fiscale.

Perciò si spiega come, valutando le cause dell'infedele dichiarazione ed i risultati dell'esperienza delle prime dichiarazioni, non ci si possa trovare d'accordo. V'è chi, come il sottoscritto nella relazione ha adombrato, considera riuscita la riforma iniziata nel 1951. Dello stesso parere non è stato per esempio l'onorevole Dugoni, di parte socialista. Non mi pare sia stato nemmeno interamente dello stesso parere l'onorevole Facchin, che vedo qui presente, di parte mia, e diverso dal parere di noi tre è stato il parere dell'onorevole Cafiero.

Questo, per dire come è difficile convenire in un denominatore che possa essere comune, anche se si tratti soltanto di interpretare alcuni dati oggettivi, quali l'incremento del numero delle denunce, l'andamento dell'imponibile denunciato, e la considerazione del numero di quanti sono usciti di tassazione per effetto vuoi della franchigia, vuoi dell'elevamento del minimo imponibile. Tutto dipende anche in questo caso un po' dal punto di vista in cui ci si mette, e molta parte del nostro giudizio dipende dal rapporto che noi instauriamo fra ciò che ci si aspettava dalla riforma e ciò che effettivamente è avvenuto. Io credo nel risultato positivo della riforma, sotto un duplice aspetto; quello del numero delle denunce e quello dell'aumento del gettito. E vi credo, perché non mi sono fatto troppe illusioni miracoliche dinanzi alla legge tributaria del 1951, come non me ne faccio nemmeno troppe dinanzi a questa nuova legge tributaria.

BONINO. Allora ce ne vuole una dozzina per arrivare ai risultati che si vogliono raggiungere.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Bonino, lo ha riconosciuto pure lei nei suoi interventi, anche in quelli del 1951. Perché in questa materia il guarire i reali o i presunti mali è cosa che esige tempo. Io credo che tutti coloro che hanno buon senso concordino sulla necessità del fattore tempo.

Durante questa discussione è stata ricordata diverse volte, anche oggi dall'onorevole Selvaggi, l'*income-tax*, che ha avuto una storia quanto mai travagliata nell'ordinamento inglese: istituita, abolita, reintrodotta, causa di un travaglio quasi secolare. A un certo momento quella imposta, creata dal

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

secondo Pitt nel 1799, si è assisa su di un notevole equilibrio: ma non sono molti anni che ciò è avvenuto.

CARAMIA. V'è una imposta sola in Inghilterra.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Io vorrei realmente che ci fosse un parlamento, un governo, una amministrazione e un popolo che fossero capaci di operare nel giro di un anno una riforma tributaria come è nei desideri nostri e che obbedisca ai principi della Costituzione; ma se noi fossimo convinti che ciò è possibile, allora probabilmente non saremmo chiamati nemmeno a discutere leggi di questo genere.

Ritengo quindi che l'esperimento iniziato nel 1951 sia stato un esperimento valido. Ma di che cosa si lamenta l'opinione pubblica (per ricorrere a questa anima senza corpo che pur dice tante cose)? Di che cosa si lamenta il contribuente, soprattutto il piccolo contribuente?

Due critiche mi è capitato soprattutto di sentire nella mia esperienza, e probabilmente lo stesso sarà accaduto a voi. I contribuenti piccoli e medi dei quali mi è sembrato particolarmente, se non esclusivamente, volersi preoccupare la Camera, si lamentano che gli uffici non credono alle dichiarazioni e che molto spesso, troppo spesso, comunque più frequentemente di quanto essi non desiderino, procedono a rettifiche di carattere arbitrario. Si lamentano altresì, i piccoli ed i medi contribuenti che i grossi, in proporzione a loro, paghino troppo poco.

Noi abbiamo prestato attenzione a queste lamentele, le abbiamo accolte, e quali legislatori cerchiamo di porvi rimedio. In un certo senso si era pensato di porvi rimedio già nel 1951, allorché vennero discussi parte degli argomenti che si discutono in questa occasione, indipendentemente da quanto riguarda il contenzioso tributario. Perché, voler fare in modo che gli uffici si comportino come si deve davanti al contribuente onesto e nello stesso tempo dar loro gli strumenti di indagine necessari per determinare le cifre dell'imponibile dei grossi e dei renitenti, pareva, come pare ora ed effettivamente è, un dovere cui non ci si può sottrarre.

Se quelle lamentele che qui sono giunte e che qui molte volte sono state riferite, sono, come sono, vere, per ovviare all'inconveniente non c'è che da obbligare gli uffici a fare il loro dovere quando trattano con contribuenti onesti, e dare ad essi i mezzi per una utile indagine quando ci si trovi di

fronte a contribuenti che tengono chiuse tutte le casseforti.

Questa è opera che attiene al meccanismo della dichiarazione e dell'accertamento, al sistema della dichiarazione analitica e dell'accertamento analitico, prima ancora che al contenzioso. Perciò questo disegno di legge, che si pone come integrazione della legge del 1951, si rivela come da quella postulato.

Onorevole Ferreri, mi rivolgo a lei che siede qui alla mia destra e mi onora della sua cortese attenzione: io non penso che il disegno di legge sia pervaso da uno spirito di ritorsione verso il contribuente, al quale la legge del 1951 aveva guardato con fiducia.

Non è neanche vero, come ha affermato l'onorevole Roberti, che il disegno di legge sia il seppellimento completo dell'impostazione politica ed anche tecnica data dal ministro Vanoni. Basta pensare, del resto, all'iter di questo provvedimento, ricordato qui ieri dall'onorevole Pella, per rendersi conto come esso sia stato impostato e concepito quale integrazione della legge del 1951. E non credo nemmeno, onorevole Angioy, a quanto ella ha ricordato adesso, parlando prima di me, che cioè con questa legge si vuol porre fuori legge l'economia privata o eliminarla. Io ho l'impressione che impostazioni del genere nascano da una comoda posizione dialettica, per cui l'antitesi, come sempre, brilla di luce più suggestiva, se non più simpatica, della tesi.

Queste norme sono logiche, onorevole Angioy: logiche in un sistema come il nostro, come quello che ella ha ricordato essere il nostro. Sono logiche come lo sono in quei paesi che ella ci ha ricordato essere la guida del sistema capitalistico e del cui mondo ha affermato che noi facciamo parte, anche se ci ha fatto intendere che l'Italia — questo mi pare che sia il suo pensiero, onorevole Angioy — non dovrebbe far parte né del mondo occidentale né di quello orientale.

L'Italia cioè dovrebbe fare da sé, andare avanti nel provvisorio, nell'incerto, a colpi di fortuna, anche nei rapporti tributari.

Una voce a destra. Di rapina.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Può darsi anche che vi sia qualche funzionario che non sappia fare il proprio dovere, nello stesso modo che c'è qualche contribuente che non sa essere all'altezza del suo dovere. Non glielo nego, ma a me pare che il mettersi dinanzi a questo provvedimento, a questo disegno di legge, cercando di cogliere la qualificazione soltanto nella pre-

presunzione di dolo da parte del cittadino e il dire che si è voluto fare questo disegno di legge, proporre questo disegno di legge perché ciò che lo ispira, l'unica cosa che lo ispira, è la presunzione di dolo da parte dei cittadini, a me pare, dicevo, sia quanto meno esagerato.

Ogni legislazione, anche la tributaria, rivela essenzialmente due aspetti: la presunzione dei cittadini che fanno il loro dovere, e nei confronti dei quali la legge non prevede, disgraziatamente, di dover dare alcun premio — giacché chi compie il proprio dovere non prende mai alcun premio se non sia quello costituito dalla tranquillità morale, dalla tranquillità della propria coscienza — e la presunzione dei cittadini che non compiono il loro dovere e per i quali interviene la sanzione.

Se noi ci volessimo porre un po' ad esaminare questa legge dal punto di vista non già di colui che intende frodare o di colui che intende dimostrare come unica la presunzione di dolo, ma di colui che vuole dimostrare come cosa fondata la presunzione, che vi è anche nella legge, di chi ben fa, quale giudizio andremmo a dare?

Se ci mettiamo dal punto di vista di colui che vuol fare il proprio dovere e volessimo analizzare la legge da questo angolo visuale, allora, onorevole Angiò, le cose cambiano notevolmente di aspetto.

So che mettersi da questo punto di vista è scegliere la visuale più difficile, meno comoda, senza dubbio meno simpatica agli effetti della critica.

Ma se ci mettiamo ad esaminare la legge assumendo come vera non già la presunzione di dolo, ma la presunzione di tranquillità per chi vuol ben fare, allora ci accorgiamo che vi sono tante garanzie per il contribuente quali fin qui non vi sono mai state.

Vi sono garanzie per il contribuente che lo assicurano da ogni eventuale azione irraguardosa del fisco; alla stessa maniera che vi sono garanzie per il fisco che lo assicurano o cercano di assicurarlo da ogni tentativo fraudolento del contribuente. Però lasciate che vi dica che, leggendo soprattutto la stampa che si è occupata del provvedimento in questi ultimi tempi, ho avuto l'impressione di una altra presunzione: quella di non pagare le imposte, o meglio di poterle pagare entro quei limiti che il contribuente, per suo conto, può ritenere giusti. È una presunzione fondata e manifesta. E, scorrendo qualcuno degli emendamenti già presentati su questo disegno di legge, ho avuto quasi la riconferma di questa

presunzione dell'autodeterminazione dell'imposta da parte del contribuente.

Se ciò è vero, se questi emendamenti (li vedremo in seguito) nascondessero veramente nel loro candore questa presunzione, allora, anche in questo caso, sarà bene dire chiaramente le cose, perché è davvero strano questo modo di procedere: di affermare sempre che tutti devono pagare le imposte in modo giusto, ma negare poi all'amministrazione quei mezzi oggettivi e soggettivi per la determinazione di un esatto imponibile.

Se la legge risponde effettivamente o deve rispondere alle finalità su cui tutti convengono e se la preoccupazione di tutti, come è stato fatto presente, è quella di voler migliorare la legge in maniera tale da salvaguardare il contribuente da quella grossa piaga che è il fiscalismo del fisco, da salvaguardare particolarmente i medi e i piccoli contribuenti, preoccupandosi dei risultati che una mala applicazione di alcune di queste norme potrebbe determinare nei riguardi di queste categorie di piccoli e medi contribuenti, se tutto questo è vero, io mi sarei aspettato altre critiche e mi sarei aspettato altri suggerimenti anziché quelli che, in genere, mi pare siano stati avanzati.

Quando si viene al dunque e si suggeriscono o si preannunciano suggerimenti di emendamenti per migliorare la legge (a prescindere dal giuramento, che costituisce un capitolo a sé, anche per i riflessi morali o religiosi che il giuramento può avere come mezzo di prova, secondo alcuni), ci si accorge che, degli apporti migliorativi che si preannunciano, ben pochi hanno a che fare con i piccoli e con i medi contribuenti; o, quanto meno, hanno a che fare con questi quando si tratta di categorie fino adesso fiscalmente privilegiate nel settore dei medi e dei piccoli contribuenti: voglio dire le categorie tassate in base all'aliquota della C-1.

Quando si propongono emendamenti, ci si preoccupa della contabilità aziendale, della non responsabilità di dirigenti, delle operazioni che si intrattengono con le banche, delle operazioni dei riporti in borsa, della tassabilità delle plusvalenze: tutte cose di cui è giusto preoccuparsi, tutte cose che, però, valgono soprattutto — e alcune di queste esclusivamente — per i grossi contribuenti.

Ma nessuno di coloro che sono qui intervenuti ha dichiarato di preoccuparsi dei grandi contribuenti. Da ogni parte nessuna pietà per i grossi contribuenti in disgrazia col fisco! Chiunque ha preso la parola ha espresso il timore che la legge operi mala-

mente nei confronti dei piccoli; ma per salvaguardare i piccoli vengono presentati suggerimenti che salvaguardano i grossi. Ci si preoccupa delle annotazioni cronologiche che servono ad individuare ragioni di spesa delle società, ma anche percettori di redditi che troppo spesso risultano evasori; ci si preoccupa (e i memoriali che sono arrivati ai nostri tavoli di commissari in questi giorni sono abbondanti) dei redditi che gli stranieri percepiscono in Italia, sottoposti a tassazione; ci si preoccupa di quanto dovranno pagare gli artisti ed i professionisti attraverso determinati controlli; ci si preoccupa di queste categorie che vorrei dire marginali sulla massa dei piccoli e dei medi contribuenti. Ma raramente si è sentita qui l'eco delle critiche di coloro che rappresentano i medi e i piccoli contribuenti — i negozianti, gli artigiani, gli impiegati, gli operai, ecc. — i quali non hanno avuto nemmeno l'onore di sentir leggere un loro memoriale se non di straforo e per caso, mentre molto spesso abbiamo sentito riecheggiare le parole dei memoriali delle più grosse fra le aziende.

Onorevoli colleghi, la legge si rivolge a tutti e può essere evidentemente pericolosa per molti, ma in questi «tutti» si individua un particolare settore: quello dei grossi contribuenti. Vi è una serie numerosa di articoli che incominciano con una dicitura che ormai chi ha letto la legge ha preso a noia: «se il contribuente è una società o ente tassato in base a bilancio», e una serie numerosa di norme ha come soggetto passivo esattamente questo tipo particolare di imprese, che non sono sempre grosse, sono d'accordo, ma fra le quali evidentemente il fisco incontra le più grosse. Perché è all'interno delle grosse aziende che si fanno alcune di quelle operazioni capaci di ripetere il mito di Proteo rendendo veramente difficile il compito del fisco: qui il reddito può diventare improvvisamente passivo e, quando ci si avvicina al 31 dicembre, come di incanto, qui possono sparire tutti i guadagni. Francamente, io vorrei che la legge operasse a fondo in questo settore, e, come cittadino, mi riterrò soddisfatto se l'amministrazione saprà individuare quelle società, certo non molte, a cui sono indirizzate alcune norme particolari di questa legge, norme indubbiamente pesanti e gravi e causa non ultima della campagna scatenata nel paese, sotto le bandiere però della fanteria e non sotto quelle dell'artiglieria.

Nemmeno è giusto che la legge tratti nello stesso modo le grosse e le piccole società,

perché, per esempio, vi è una chiara distinzione fra quelle contemplate dall'articolo 10 e tutte le altre. Nello stesso modo non credo alla pericolosità dell'accertamento induttivo come sanzione, quando non esiste altro modo per poter accertare il reddito di un contribuente che non offre all'amministrazione gli elementi necessari per l'imposizione. D'altra parte, non è vero che l'accertamento induttivo sia il peggiore. A mio avviso, quello che è grave è il sistema di accertamento analitico. Diversamente non ci si spiegherebbe perché, su circa 36 mila società per azioni esistenti in Italia, nemmeno un migliaio siano tassate analiticamente. Ciò significa evidentemente che il sistema della tassazione induttiva è il più ricercato e probabilmente anche il più comodo.

Io ho voluto ricordare questa cosa per dimostrare il vero volto di alcune obiezioni qui presentate. L'onorevole Selvaggi ha in particolare trattato delle borse ed ha ricordato che, quando fu annunciata questa legge, vi fu una specie di sciopero o di serrata fra gli agenti di borsa, un sollevamento generale con la chiusura delle borse, la cui vita, si diceva, era resa impossibile. Naturalmente poi le cose, come sempre succede a questo mondo, si rimisero a posto, le borse si sono riaperte, le contrattazioni sono ricominciate.

Il disegno di legge successivamente ha avuto l'approvazione da parte del Senato, il quale, votando l'articolo 17 come è venuto a noi, dimostrò la sua volontà di raggiungere le finalità che l'articolo stesso si propone. Se all'annuncio del disegno di legge da parte del Ministero si era determinata una rivolta di borsa, dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, io mi aspettavo addirittura un crollo della borsa. Viceversa non si è mai avuto un aumento dei titoli di borsa così interessante come lo si ebbe allora.

BONINO. Non era un provvedimento definitivo.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Ma vi è di più. Quando il disegno di legge venne alla Camera, si seppe subito dalla stampa che la Commissione finanze e tesoro, preoccupata di alcuni aspetti tecnici del provvedimento e quindi della sua portata pratica, intendeva riesaminarlo, pur rispettandone le finalità, cercando un modo per rendere meno pesanti le operazioni. Era quindi una notizia che avrebbe dovuto favorire in un certo senso quel settore operativo cui si riferiva in modo particolare l'articolo 17, ex 14, ex 10. Se le ragioni delle oscillazioni dei titoli erano così collegate all'an-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

damento della discussione della legge, la notizia che doveva alleggerire un pochino, non dico sgravare, il cuore dalle preoccupazioni che eran sorte, avrebbe dovuto ingenerare quanto meno un aumento, mentre invece verso il 20 del mese scorso si ebbero una serie di ribassi, talora sensibili.

Se la politica non c'entra in questo campo, allora è risibile voler far carico al ministro delle finanze o ai componenti della Commissione finanze e tesoro di ripercussioni di borsa, le quali traggono le loro ragioni di essere da tutt'altri motivi, o per lo meno non semplicemente da motivi di ordine legislativo.

Ho citato questo episodio per dimostrare come sia facile lasciarsi ingannare da certe impostazioni che non hanno del tutto a vedere con questo disegno di legge. Nostro dovere è anche quello di resistere, quando siamo convinti che ciò che si vuol fare corrisponde a un minimo di esigenza di giustizia, se si vuole reperire la materia accertabile, esigenza dinanzi alla quale nessuno di noi dissente.

Non posso evidentemente seguire in questa replica tutto quanto è stato detto riguardo all'articolo 17; ne parleremo in sede di discussione degli articoli.

L'onorevole Schiratti ha notato una certa sproporzione fra mezzi e fini. L'onorevole Schiratti vorrà credere che io non sono un macchiavellico, cioè uno che pensi che il fine giustifica i mezzi; e credo che nessuno qui lo sia. Il problema non è questo: è quello se si possono raggiungere i fini che ci proponiamo senza i mezzi che predisponiamo.

È chiaro, questa legge si rivela necessaria perché ci si è accorti di una certa insufficienza di mezzi senza dei quali alcuni fini non possono essere raggiunti. Non mi pare quindi, onorevole Schiratti, che si tiri fuori il cannone per cacciare i lucarini. I cannoni si tirano fuori per la caccia grossa. Io ho un timore che non nascondo: che il cacciatore, cioè il fisco, possa sbagharsi nel prendere l'arma e prenda talvolta il cannone dove ci vuole il fucile o viceversa. Ho il timore anche che possa sbagliare la mira.

Timore umano, legittimo, quando il nostro mondo deve andare avanti con la forza di noi uomini, con tutte le nostre limitazioni e le nostre insufficienze. Il discorso va riferito agli uffici.

Gli uffici bisogna attrezzarli, fare in modo che funzionino, che divengano sempre più capaci, più abili. Bisogna fare in modo che gli ispettori delle imposte dirette, che hanno cominciato da poco a funzionare, siano aumen-

tati di numero e scelti fra gli elementi migliori dell'amministrazione. Vorrei dire, se non temessi di contraddirmi fra poco, che questi funzionari, che dovranno avere una grande responsabilità, dovrebbero essere trattati un po' meglio da parte del Parlamento.

Ed ha ragione l'onorevole Pella, che ieri ricordava che il Parlamento dovrebbe non aver timore ad emanare una legge che stabilisca per un certo numero di anni la necessaria spesa per sistemare gli uffici, in modo che possano trovarsi di fronte ai contribuenti in condizioni di parità.

Credo che una delle ragioni per cui è nato un certo diffuso pessimismo, dopo l'esperimento della dichiarazione dei redditi, sia data dal fatto che gli uffici non sono stati sempre in grado di attuare le rettifiche con una certa immediatezza. Evidentemente, questa parola « certa » ha l'ampiezza di un anno, un anno e mezzo. (*Interruzione del deputato Bonino*). La prescrizione la vorrei conservare come estrema data! Di norma non bisognerebbe ricorrere ad essa, come è avvenuto forse in alcuni distretti fiscali del nostro paese allorquando, al 31 dicembre di questo anno, vi è stato qualche funzionario che si è ricordato che, per poter passare la fine d'anno in tranquillità, doveva il giorno 30 diramare un certo numero di accertamenti.

Per la verità, quando la rettifica non è tempestiva perde della sua efficacia, crea turbamento. Per essere tempestivi bisogna attrezzare modernamente gli uffici, in modo che possano competere con l'attrezzatura delle aziende; e potenziarli, soprattutto qualitativamente, nel personale.

Onorevole Presidente, solo pochi dei colleghi che sono intervenuti in questa discussione hanno sottolineato che questa legge presenta delle novità indiscutibili. Non mi soffermo sull'accertamento analitico, sul quale da ogni parte si è convenuto nel ritenerlo essere una cosa nuova, necessaria e opportuna. Il divieto fatto alle Commissioni di aumentare l'imposta è una novità che configura le Commissioni sotto un aspetto più propriamente giurisdizionale e non come parte in causa. Ricordiamo poi: la rateizzazione quinquennale dell'imposta per i redditi sottratti a tassazione nell'anno anteriore; la possibilità di recupero delle perdite di un esercizio nel quinquennio successivo (che accoglie una delle più sentite aspirazioni del mondo economico, e soprattutto dei grossi operatori); l'esenzione del 10 per cento di imposta sulle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti, in eccedenza all'ammontare

dell'ammortamento; la deducibilità delle somme erogate a titolo di liberalità (che accoglie nella nostra legislazione il principio della intassabilità delle somme erogate a titolo di liberalità: sul *quantum* evidentemente si può discutere finché si vuole); l'aumento del minimo imponibile agli effetti della complementare, che va a 540.000 lire (aumento che pone a noi la discussione di un gravissimo problema: se siamo cioè oggi in grado di aumentare ancora questo minimo imponibile, o di aumentare la franchigia agli effetti della ricchezza mobile; argomento che comunque dovrà essere risolto nel senso di arrivare alla esenzione da imposte di un minimo medio che sia confacente alla realtà economica del paese).

Onorevoli colleghi, penso che convenga chiudere questo intervento, e vorrei chiuderlo rifacendomi al concetto che ho espresso nella mia relazione scritta, alla quale rimando i pochi colleghi presenti per quelle parti che non ho avuto l'opportunità e il tempo di illustrare. Vorrei riprendere il concetto espresso alla fine della mia relazione, e che ha costituito il punto di partenza dell'intervento dell'onorevole Ronza. Questa legge rappresenta un impegno politico, e quando il Parlamento assume un impegno politico esso è valido per qualsiasi maggioranza. Onorevole Angioy, ella ha ricordato che nella mia relazione ho cercato di dimostrare come mai alcuni emendamenti siano passati con una certa maggioranza, e che non erano condivisi dal sottoscritto, e ha detto che non si possono fare queste distinzioni. Ha ragione, riconosco che ha ragione, tanto che ho cercato di dare una sottolineatura personale alle mie osservazioni. Ha ragione, perché quando il Parlamento forma una maggioranza, comunque si formi, essa è valida ed è valida per tutti. Ed è stata valida, per esempio, in tema di emendamenti in Commissione, allorché si è formata una maggioranza che è diversa da quella che si preannuncia come possibile per l'approvazione di questa legge.

Però, onorevole Angioy, quando io le do ragione su quella maggioranza che si era formata in Commissione, io le do ragione come cittadino, come parlamentare, ma ella deve anche darmi ragione per qualsiasi maggioranza che qui possa ora formarsi, perché se il Parlamento approverà il disegno di legge, questo non ha più nessun colore, è un provvedimento del Parlamento. Il dosaggio, per usare la sua espressione un po' farmaceutica, il dosaggio è dato dalla composizione stessa del nostro Parlamento. Gli ingredienti (se ella

mi consente di continuare con queste espressioni farmaceutiche) che formano la maggioranza di questo dosaggio variano senza, io penso, poter determinare una conseguenza così grave da sostituire alla maggioranza che adesso è espressa dal Governo altra maggioranza, quella che voi ci dite, per il fatto che il partito socialista attraverso la bocca dell'onorevole Dugoni, dell'onorevole Ronza e dell'onorevole Merizzi, ha dichiarato di votare per questa legge. E noti: è il partito socialista disgiunto dal partito comunista. Perché non si poteva dire ugualmente da questi settori, alcuni mesi or sono, quando fummo chiamati a ratificare un trattato internazionale di notevole peso ...

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Fu detto.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*.

Sono la condizione della nostra Camera e la sua composizione e la libertà dei partiti in essa rappresentati che han reso possibile, di volta in volta, il formarsi di diverse maggioranze, senza che questo abbia significato e significhi mutamento della politica del centro o dell'indirizzo del Governo. Evidentemente la situazione, oggi come oggi, è quella che è, ed io non posso permettermi di prevedere quello che sarà il futuro. Ma l'episodio non può essere assunto a motivo polemico per delle qualificazioni che non esistono (ed anche in Commissione noi abbiamo sempre dichiarato che non esistono), in quanto non esiste nessun impegno, anche se ad altri può essere tornato comodo dichiarare che esisteva un impegno inesistente.

È un impegno politico soprattutto perché, quando noi, in Parlamento, giungeremo all'approvazione di questo disegno di legge, vorrà dire che ci saremo resi conto dell'importanza e della necessità del medesimo.

È probabile che il provvedimento sarà perfezionato nell'avvenire. È difficile però credere a tutti coloro che suggeriscono un miglioramento aprioristico. I miglioramenti sono rimessi molto spesso alla prova dell'esperienza.

È un impegno politico quando noi ci rendiamo persuasi che il disegno di legge deve essere approvato, se vogliamo far sì che nel nostro paese si possa attuare, in certi settori, quella giustizia tributaria a cui noi tutti diamo il nostro assenso.

Sono tentato di concludere ricordando quanto qui ieri ha detto l'onorevole Pella: che noi, quando chiediamo questo sforzo di giustizia ai contribuenti italiani, dobbiamo assumere l'impegno di utilizzare tutti i loro sacrifici nel modo migliore. Egli ci ha richia-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

mati, come d'altronde spesso ci richiama la nostra coscienza, ad una severa politica della spesa, ad un controllo che giunga fino a mirare a noi come deputati la presentazione di certe proposte che non si rivelano consone a quanto chiediamo in altri campi, in quello dell'entrata, per esempio.

Mi riferisco in modo particolare al suo settore, onorevole Degli Occhi, dal quale è stato rilevato l'altro giorno che questa legge è grave, che le aliquote sono eccezionali e che bisogna ridurle. Io ho fatto alcune considerazioni in materia. Si è sostenuto qualcosa che va al di là di una minima correzione della legge, come quella di una riduzione, annunciata come sensibile, delle aliquote. E poi si presenta da quella parte, tanto stranamente configurato nello stesso ordine del giorno, un provvedimento di legge dell'onorevole Caroleo che prevede la spesa di 204 miliardi per la Calabria...

BONINO. Ve n'è uno uguale del Governo.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. ...e una interpellanza dell'onorevole Delcroix che, se sarà accolta (non discuto la giustezza di tutte queste cose), rappresenterebbe un onere di 36 miliardi annui. In totale quindi 56 miliardi l'anno di maggiori spese per due provvedimenti annunciati in un unico ordine del giorno, promossi da una parte politica che chiede nel medesimo tempo la riduzione delle imposte.

WALTER. Sono già stanziati dallo Stato.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. È questione di autocontrollo, di sensibilità, e di coerenza. Potrei con un po' di tempo fare il calcolo a quanto ammonta la spesa che noi tutti chiediamo, ma che in tanto possiamo chiedere in quanto siamo consenzienti a reperire i mezzi per farvi fronte. Ed è chiaro che nell'uno e nell'altro senso esistono limiti invalicabili, se si vuole che la nostra economia continui a svilupparsi, che la nostra moneta sia stabile, che il nostro risparmio sia sicuro.

Oggi come oggi, a noi non resta che consentire questi strumenti che l'amministrazione chiede per poter fare il proprio dovere. Se l'amministrazione finanziaria non è posta in condizioni di poter fare il proprio dovere, ciò vuol dire che noi non rendiamo possibile l'attuazione di quei principi che la Costituzione fissa e cioè che ciascuno deve pagare le imposte in diretto rapporto con le proprie capacità contributive. Pertanto credo, nel ricordo di questo precetto costituzionale, che il relatore per la maggioranza possa invitare la Camera a dare il suo meditato consenso al

disegno di legge in esame. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere se non ritenga opportuno, date le maggiori imposizioni doganali che l'Austria applica all'importazione del concentrato di pomodoro italiano — in scatole di piccolo formato — nei confronti di quello in fusti, adottare adeguate misure nel corso dei negoziati in atto per il rinnovo dell'accordo commerciale e senza attendere che la questione sia esaminata in sede di G.A.T.T., ciò che prolungherebbe per alcuni anni ancora l'attuale situazione.

« Fa presente l'urgenza di una risoluzione date le conseguenze che, specie all'industria ed all'agricoltura derivano da tale ingiusto trattamento doganale che consente, praticamente, di scatolare in Austria il concentrato italiano importato in fusti, miscelandolo con quello di altre provenienze ed arrecando qualitativamente e quantitativamente danni al prodotto italiano.

(1918) « MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui fino ad oggi non è stata concessa ai farmacisti funzionari dell'I.N.A.M. l'indennità speciale per il personale sanitario, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento organico del personale di quell'istituto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13151) « CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda dare immediate disposizioni affinché siano date le definitive approvazioni per l'acquedotto comunale di Ivrea.

« Risulta per vero:

a) che fin dal 1954 cotesto Ministero comunicava all'interrogante che il comune di Ivrea era ai sensi della legge n. 583 stato ammesso al contributo dello Stato per l'ammontare di 80 milioni;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

b) che la pratica seguiva il suo *iter* normale sino a che a fine 1954 S. E. Greco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dava all'interrogante formale assicurazione dell'approvazione di quell'alto consesso;

c) che per altro si è ancora in attesa della definitiva approvazione di cotesto Ministero, mentre lo stato del rifornimento idrico nella città di Ivrea si fa ogni giorno più precario, tanto da costringere quella civica amministrazione a provvedimenti di limitazione e di razionamento d'acqua.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13152)

« BOVETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare i termini della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata ed integrata dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, necessitando risolvere i problemi della viabilità contemplati nella sunnominata legge e di vitale interesse per i comuni rurali e per l'economia nazionale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13153)

« SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare al fine di rescindere il contratto con la ditta Bontempo appaltante del lavoro di consolidamento del torrente Cino in agro di Rossano per l'importo di lire 56 milioni.

« Detta ditta, dopo avere eseguito solo sei milioni di lavoro, ha abbandonato la zona non pagando gli operai.

« Ora considerata la grave situazione della disoccupazione in detto comune, si chiede di bruciare le tappe burocratiche al fine di appaltare nuovamente il lavoro ed arrivare in tempo utile per lenire la miseria della zona che rappresenta, oltre tutto, un grave perturbamento per l'ordine pubblico.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13154)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare a seguito del ricorso presentato da diversi cittadini di San Fili (Cosenza) avverso la concessione di derivazione d'acqua al signor avvocato Miceli Francesco.

« Chiede di conoscere, inoltre, se non ritenga di intervenire per la sostituzione dell'attuale guardiano dello stesso torrente Fran-

chino, signor Marchiotta Settimio, in quanto lo stesso non gode nessuna fiducia da parte degli utenti che angaria con soprusi ed arbitri vari.

« All'uopo esiste una petizione firmata dagli interessati convalidata anche dai pareri delle autorità comunali che chiedono la fine di un sistema non corretto e provocatorio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13155)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere — ciascuno per la parte di propria competenza — se hanno disposto o meno accertamenti per il risanamento e consolidamento del bacino del Macrocioli in agro di Longobucco (Cosenza).

« Tale torrente, che scorre nelle immediate adiacenze dell'abitato del citato comune, ha scavato ulteriormente mettendo in serio pericolo la stabilità di una parte intera del centro abitato.

« I lavori fatti in passato hanno reso benissimo, per cui si crede che con una spesa non eccessiva si riesca, almeno per il momento, a stabilizzare l'erosione garantendo stabilità e lavoro ad un comune tanto sventurato perché isolato nel cuore della Sila, povero e mal tenuto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13156)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere le loro determinazioni sulla più volte preannunciata presentazione al Parlamento del disegno di legge per la sistemazione idrica di alcune città, fra le quali Siena, il cui ulteriore differimento preoccupa quelle popolazioni, non tanto per le attuali già gravi limitazioni forzatamente imposte all'erogazione dell'acqua e che risalgono a molti anni, quanto per lo stato sempre più precario della vecchia condotta adduttrice che è tale da non sopportare che bassissime pressioni, per cui è temuto un rapido disfacimento da non consentire quel minimo di approvvigionamento idrico assolutamente indispensabile alla città.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13157)

« BAGLIONI, BARDINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se non credano opportuno porre allo studio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

la particolare situazione dei dipendenti degli enti locali, che, mentre lavorano instancabilmente come i dipendenti pubblici, non riescono, per incomprensione o per mancanza di mezzi delle amministrazioni locali, a ricevere quel congruo trattamento, che ricevono invece gli altri, e presentare al Parlamento un disegno di legge, che quella situazione disciplini con senso di equità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13158)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere se non credano per ragioni evidenti di equità e di giustizia, presentare al Parlamento un disegno di legge, che, completando il disposto dell'articolo 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali, estenda la speciale indennità di riserva, prevista dal precedente articolo 32, che per il ricordato articolo 84 spetta a coloro che hanno raggiunto il diritto alla massima pensione nella carriera continuativa, anche a coloro che tale massima pensione hanno raggiunto col servizio prestato da richiamati durante e dopo l'ultima guerra, non comprendendosi la diversità di trattamento, che attualmente la legge opera.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13159)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, al fine di conoscere se non ritenga, in analogia a quanto viene praticato per le cooperative di pesca ed altro, di voler studiare ad adottare un provvedimento attraverso il quale consentire l'acquisto del petrolio per illuminazione da parte dei contadini poveri a prezzo ridotto.

« Tale provvedimento profondamente sociale verrebbe incontro a dei ceti miserissimi che specialmente nelle campagne di Calabria vivono una vita stentata e spesso vanno a letto appena buio per risparmiare il costo del petrolio.

« Detto provvedimento potrebbe trovare attuazione attraverso la costituzione di consorzi contadini ed artigiani per le zone prive di illuminazione elettrica, servendosi per la eventuale tenuta degli elenchi dei beneficiari della organizzazione dei coltivatori diretti.

« Si consideri la presente richiesta come voto unanime della povera gente specie del Mezzogiorno.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13160)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere per quali fondate ragioni non è stato nominato ufficiale giudiziario facenti funzioni per la pretura di Cropalati e sede staccata di Longobucco il signor Bruno Amoroso Giuseppe fu Giordano.

« Lo stesso, che aveva espletato il servizio sin dal 1946, in possesso del titolo di studio previsto, orfano di guerra e reduce combattente, è stato, per ragioni ignote, scavalcato da altro elemento non avente alcun titolo.

« Si chiede infine se non sia il caso di voler disporre un accertamento ed un intervento tendente a rendere giustizia al Bruno il quale, oltre tutto, ha famiglia ed è povero.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13161)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono i motivi per cui gli insegnanti della scuola di avviamento professionale ad indirizzo agrario « A. Genocchi » di Agazzano (Piacenza) non hanno più lo stipendio dal mese di febbraio 1955, e non hanno avuto gli assegni integrativi previsti dalla legge delega.

« Gli interroganti sono d'avviso che la situazione incresciosa denunciata debba essere risolta con energia ed urgenza.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13162)

« LOZZA, CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda di disporre opere dirette al prosciugamento del laghetto, che trovasi in contrada Vallevo del comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), compreso nel perimetro del territorio, alla cui bonifica provvede l'Ente riforma per la Puglia, la Lucania ed il Molise, e ciò per evitare danni alle numerose famiglie che hanno intorno ad esso le loro abitazioni e non si rendono conto come per l'opposizione di qualche persona il progetto all'uopo redatto non sia stato ancora eseguito.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13163)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se è informato della insufficienza dei locali dell'ufficio postale di piazza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

Madonnella, in Bari; inospitale ed indecoroso, per cui il pubblico — spesso poveri pensionati — sempre numeroso è costretto a sostare sulle scalette esterne, sotto la pioggia o il sole.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13164)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia informato che il presidente della Camera di commercio di Piacenza ha negato l'uso del balcone del palazzo stesso per la celebrazione del decennale della Resistenza il 25 aprile 1955.

« Se non ritenga lesivo al prestigio della solenne festività e se non creda di richiamare il suddetto presidente stesso a una maggiore correttezza verso i grandi valori della Resistenza che all'Italia ridava la libertà agli istituti democratici nei quali opera la Camera di commercio stessa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13165)

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia, per conoscere — dopo il deliberato dalla Suprema Corte di cassazione (causa col. Gori Savellini contro il 7617 U.S.F.A. Support Command di Livorno) che esclude la competenza della magistratura italiana nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro tra cittadini italiani e comandi americani di stanza in Italia — quello che intendono fare per stabilire:

1°) la natura dei rapporti di lavoro di cui sopra (con accordi);

2°) le garanzie contrattuali e giuridiche dei cittadini italiani;

3°) la giurisdizione in materia di controversie del lavoro;

4°) il rispetto del pieno, inequivocabile ed inalienabile diritto di sovranità dello Stato italiano per i rapporti che si stabiliscono sul suolo nazionale.

« L'interrogante desidera inoltre conoscere il pensiero dei ministri sul ripetuto riconoscimento — anche in sede parlamentare — della necessità di intervento e sulla urgenza di provvedere.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13166)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali siano i motivi per i quali non è stato possibile finora

chiamare a visita medica — ai fini della concessione della pensione di guerra — l'ex militare Maiese Angelo o Angelantonio, da Angellara di Vallo della Lucania (Salerno), per il quale erroneamente si è asserito di non aver riscontrato aggravamento d'infermità, mentre invece risulta che il Maiese non è stato mai chiamato a visita medica, come l'interrogante ha avuto occasione di affermare ripetutamente nelle sue lettere del 24 luglio, 20 ottobre, 1° dicembre 1954, 8 febbraio e 23 febbraio 1955.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13167)

« RUBINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere quali sono i motivi che ancora si oppongono all'approvazione ed alla pubblicazione del regolamento relativo alla legge del 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio per i ciechi civili.

« Tale regolamento avrebbe dovuto venir pubblicato da oltre due mesi, a tenore dell'articolo 7 della legge stessa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13168)

« JANNELLI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali, nonostante le ripetute sollecitazioni, non è stata ancora portata a termine la pratica relativa alla concessione dell'assegno speciale di previdenza al pensionato di guerra (vecchia guerra) Panicacci Carlo fu Serafino, posizione n. 913854, residente a Santa Croce sull'Arno (Pisa).

(La interrogante chiede la risposta scritta).

(13169)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere — richiamandosi ad una sua precedente interrogazione — se non ritenga opportuno interessare l'Ente nazionale idrocarburi per un impianto di raffineria di petroli nella zona industriale di Reggio Calabria, per la cui costruzione lo Stato ha profuso centinaia di milioni, sottraendo all'economia agricola oltre un centinaio di ettari di agrumeti di eccezionale valore, rimasti inutilizzati fino ad oggi, con grave danno generale, sia per il comune, sia per lo Stato, nonostante il richiamo al Governo sulla continua depressione economica della città e sul continuo aumento della cri-

minalità dovuta alla crescente miseria della popolazione.

« L'interrogante fa rilevare che il precedente ministro aveva interessato la camera di commercio locale per uno studio sull'interessante proposta di utilizzazione della suddetta zona, ma fino ad oggi nessuna azione concreta è stata svolta da quell'organo tecnico, ragione per cui è necessario richiamare qui tutti i motivi prospettati precedentemente e sul fatto avveratosi dopo con la scoperta dei giacimenti petroliferi nella vicina Sicilia, che accresce ancor di più la convenienza di utilizzare quella zona industriale, sita vicino al porto della città, in un'invidiabile posizione strategica commerciale dello stretto di Messina, in pieno Mediterraneo ed al punto di congiunzione dei mari Jonio e Tirreno, vicino ancora alle zone petrolifere del Medio Oriente.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13170)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi che hanno determinato la disposizione emanata dal capo di Stato maggiore dell'Esercito, con la quale si fa divieto di assegnare i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina nelle regioni di origine.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13171)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga di poter urgentemente intervenire affinché gli appartamenti dell'I.N.A.-Casa costruiti nel comune di Manfredonia al rione Croci, ultimati sin dal gennaio 1954 ed assegnati definitivamente parecchi mesi addietro, siano allacciati alle reti di fognatura ed acquedotto, in modo da rendere possibile la loro occupazione da parte degli assegnatari, i quali hanno tutti urgente bisogno di alloggio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13172)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere il suo pensiero circa l'ordine del giorno votato ad unanimità dalla giunta provinciale di Napoli perché « la sede di Napoli della R.A.I.-Televisione sia elevata al rango di sede compartimentale con giurisdizione su tutte le sedi radiofoniche del Sud ».

« In realtà, l'unanime voto della giunta provinciale di Napoli, cui si ha ragione di

ritenere non resterà indifferente l'amministrazione comunale napoletana, esprime l'inderogabile attualità di un problema che diventa più impellente in vista dell'allargamento dei servizi televisivi a Napoli e a tutto il Mezzogiorno. Si tratta cioè di consentire alla metropoli, che già fu del Mezzogiorno illustre capitale, la possibilità di portare nei programmi radio-televisivi, e in genere nell'organizzazione di quei servizi, non solo l'esperienza di una lunga e ricca civiltà ma lo slancio creativo e ricostruttivo di cui le terre meridionali, con Napoli alla testa, stanno dando prove così numerose e concrete.

« A parte le suddette considerazioni, si profila poi l'aspetto pratico, ed economico, del problema per quanto si attenga alle categorie degli autori, dei musicisti, degli artisti napoletani e in genere meridionali che già detengono posizioni di preminenza nei confronti del resto del paese, e che hanno pur diritto di vedere valorizzato il loro lavoro e potenziate le loro possibilità da un'organizzazione locale della radio.

« Resta infine da scongiurare il pericolo che l'inizio di una attività televisiva per il Sud, che non sia diretta da Napoli, diffonda contraffazioni folcloristiche delle molteplici manifestazioni della vita meridionale, dovute ad ignoranza o a superficialità, e che, già deploreate nei servizi della radio, diventerebbero più deplorevoli sugli schermi televisori.

« In base a queste considerazioni l'interrogante domanda al ministro delle poste e delle telecomunicazioni se non intenda di rassicurare in proposito l'opinione pubblica meridionale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13173)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della singolare convenzione tra la Pia Società salesiani e il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta), attualmente in discussione in seno a quel consiglio comunale, e se la ritenga giuridicamente ammissibile, nonché corrispondente agli interessi del comune e della collettività.

La convenzione prevede la donazione da parte del comune di Piedimonte d'Alife a favore della Pia Società salesiani di un complesso di locali, e in particolare di un edificio di recente costruito e per il quale il comune sta ancora estinguendo un mutuo di 27 milioni, e di un'area di 18.000 metri quadrati (locali e terreno precedentemente concessi in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

uso all'Opera sociale ragazzi di Don Bosco), nonché di un'altra particella di terreno, indicata al n. 150 sul foglio di mappa n. 12 del comune stesso. Degli edifici e dell'area che ad essa verrebbero donati, la Pia Società dei salesiani si servirebbe per dar vita a una scuola professionale e a un oratorio per la gioventù maschile del luogo. La convenzione prevede, all'articolo 3, che « nella scuola i salesiani avranno completa indipendenza di gestione, direzione, amministrazione e attività per la formazione culturale e tecnica, morale e spirituale degli allievi. Similmente spettano all'esclusivo giudizio della direzione dell'istituto salesiano tutte quelle decisioni che riguardano l'ammissione, l'accettazione e le dimissioni degli allievi da ricoverarsi o ricoverati »: il comune donatore non sarebbe quindi nemmeno rappresentato nel consiglio dell'Opera e non potrebbe in nessun modo concorrere alla direzione e al controllo dell'istituzione.

La convenzione prevede ancora all'articolo 5 che « il personale direttivo ed insegnante sarà scelto e formato dai salesiani, con elementi propri. Qualora ciò non fosse possibile in ogni tempo, la direzione avrà piena libertà di assumere chi ritiene idoneo. Altrettanto dicasi per il personale di servizio ».

« Infine, a norma dell'articolo 6 della convenzione, l'Opera raccoglierebbe solo « ragazzi bisognosi delle categorie assistibili a norma di legge, per i quali vi sia l'impegno da parte degli enti dell'assistenza pubblica statale e comunale di corrispondere la diaria per il ricovero » o anche, secondo le disponibilità di spazio, fanciulli di categorie non soggette all'assistenza predetta, ma sempre previo pagamento di una diaria da concertarsi con la direzione dell'Opera.

« L'interrogante richiama altresì l'attenzione dell'onorevole ministro sul fatto che nel mentre il comune si accinge a donare un ampio e moderno fabbricato alla Pia Società salesiani, restano invece prive di una adeguata, definitiva sistemazione in Piedimonte d'Alife le scuole di avviamento professionali statali, attualmente alloggiate in ambienti del tutto inadatti, bui, freddi e piccoli; e ancora sul fatto che donando la vasta area sopra indicata alla medesima società, il comune sarà costretto ad acquistare del terreno per costruirvi il nuovo macello.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13174)

« NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere se siano edotti dell'elenco pubblicato dal *Bollettino di informazioni* del Centro studi adriatici di Roma, e concernente gli « arrestati dalle forze armate e partigiane jugoslave dal 1° maggio in poi, in Trieste e provincia, e non ancora rientrati alla data del 9 febbraio 1946 ».

« Tale elenco di migliaia di nominativi di cittadini triestini, o di italiani di ogni parte trovatisi in quella zona nel citato periodo, resta tuttora avvolto da un impenetrabile mistero, che pone tante e tante famiglie nel dubbio tragico che i loro cari — molti dei quali tuttora in età giovane — si trovino ancora astretti nei campi jugoslavi di deportazione quando non furono uccisi da quei partigiani.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro dell'interno sia informato della circostanza che il lunghissimo elenco dei deportati è tuttavia incompleto, perché compilato dal suddetto Centro studi adriatici su dati forniti da enti e associazioni, e che il sindaco di Trieste dottor Bartoli, premurato dal Centro stesso di integrare con dati più ufficiali e completi l'elenco in questione, rispose il 10 maggio 1954 come la locale amministrazione comunale non potesse occuparsi di ricerche del genere, essendo « tutte le sezioni della competente ripartizione veramente oberate dal lavoro derivante dalla meccanizzazione degli impianti anagrafici ».

« Successivamente, il sindaco di Trieste notificava al Centro studi adriatici come risultasse impossibile un esame degli atti inerenti. « Tale lavoro — spiegava il sindaco — potrebbe essere portato a termine soltanto con personale straordinario ed in ore del tutto inconsuete, con un rilevante onere finanziario che la nostra amministrazione non è purtroppo in grado di accollarsi », per cui, a detta di quel sindaco, il comune di Trieste non poteva collaborare « alla redazione dell'elenco dei nostri conterranei deportati dagli slavi ».

« Ciò tenuto presente, l'interrogante chiede se il ministro dell'interno non possa ottenere da quel comune che si provveda con mezzi straordinari a stabilire almeno la sorte di tante migliaia di triestini e comunque di cittadini italiani caduti in mano degli jugoslavi.

« Mentre l'interrogante chiede anche al ministro degli affari esteri se non creda doveroso un passo presso lo Stato confinante perché dia conto e ragione della sorte dei citta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

dini italiani « deportati » come da elenco pubblicato dal Centro studi adriatici, e perché restituisca quanti ancora vivi, nonché i resti degli uccisi alla pietà delle famiglie.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13175) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro circa i precedenti che esistono presso gli organi competenti del Ministero stesso per l'ex militare Ferrara Armando fu Gennaro, da Secondigliano (Napoli).

« Il Ferrara, in seguito a visita medica subita il 15 settembre 1951, si vide assegnare per infermità contratte in servizio due annualità *una tantum* per la prima infermità e una annualità per la seconda. A domanda di aggravamento rivolta nel 1952, con decreto numero 1315610 dell'anno successivo si vedeva negato l'aggravamento, assumendosi nel decreto stesso non essere le infermità, riscontrate dalla visita 15 settembre 1951 e per cui erano state assegnate delle annualità *una tantum*, dipendenti né aggravate da causa di servizio di guerra, non avendo l'interessato mai prestato servizio militare nell'esercito italiano (*sic*).

« Il Ferrara invece prestò servizio due anni nel 26° reggimento artiglieria da campagna nel 1934-36; volontario come sergente nel 1° battaglione Genio libico in Tripoli, dal settembre 1938 al maggio 1939; richiamato nel Genio radiotelegrafisti il 1° giugno 1940 e inviato in Africa orientale italiana; ivi fatto prigioniero dagli inglesi il 21 giugno 1941; e finalmente rimpatriato, dopo cinque anni di prigionia, il 31 marzo 1946.

« Inoltre, al Ferrara, insieme al decreto che non lo riconosceva come già appartenente alle Forze armate italiane, nel settembre del 1953 perveniva la croce di guerra nonché comunicazione della partecipazione alla campagna.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13176) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, circa lo stato della pratica di pensione di guerra n. 543209 riguardante la signora Colavita Maria fu Giuseppe, vedova del bersagliere De Micco Domenico fu Antonio, da Casalnuovo Monterotaro (Foggia), deceduto per causa di servizio.

« Atteso che la Colavita, madre di sette figli tutti di piccola età, attende da oltre quattro anni l'esito della pratica in questione, l'in-

terrogante interroga il ministro anche circa l'opportunità di una sollecita definizione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13177) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia o meno informato dell'istanza rivoltagli in data 12 febbraio 1955 dall'ex militare Giovannucci Vittorio fu Franco, da Pratola Peligna (L'Aquila), e ivi domiciliato in via Schiavonia 137.

« Il Giovannucci, proposto per la pensione di quarta categoria per anni 3 rinnovabili con assegni di cure, in seguito a infermità contratta per causa di servizio, dalla commissione medica ospedaliera di Chieti il 10 marzo 1953, non ha ancora ricevuto alcuna liquidazione; e ciò con aggravamento delle pessime condizioni di salute, per cui non può lavorare né tanto meno curarsi. Tali penose condizioni inducevano, d'altronde, il direttore del sanatorio di Pizzoli (L'Aquila) — dove l'ex militare Giovannucci fu ricoverato per 16 mesi dopo il riconoscimento della malattia contratta per causa di servizio — a sollecitare direttamente presso il Ministero della difesa la corresponsione della proposta liquidazione.

« In seguito alla citata istanza del Giovannucci al ministro della difesa, il Giovannucci stesso il 25 febbraio 1955 veniva convocato alla caserma dei carabinieri di Pratola Peligna, e invitato a non dar comunicazione dell'esposto ai giornali, trovandosi la pratica presso l'Ispettorato delle pensioni del Ministero della difesa, che ne avrebbe curato il disbrigo.

« L'interrogante chiede se debbano ancora prolungarsi le sofferenze del giovane, orfano di guerra, irrimediabilmente tarato nel fisico, e che tuttavia, pur privo di ogni mezzo, e per altro impossibilitato a curarsi, deve sostenere, in più, la vecchia madre e tre germani, senza riscuotere dallo Stato il modesto assegno cui ha diritto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13178) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se gli risulti che al personale della cancelleria del tribunale e della pretura di Terni e comunque ai dipendenti della Corte di appello di Perugia dal bimestre maggio-giugno 1954 non viene corrisposta l'indennità di presenza, e se intenda intervenire in proposito.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13179) « SPAMPANATO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

« Ai ministri della difesa e dei trasporti, per conoscere i motivi che da un lato hanno spinto alla valorizzazione dell'aeroporto della Malpensa, distante circa cinquanta chilometri da Milano e, dall'altro, hanno arenato le trattative fra il Ministero della difesa e il comune di Milano, al punto da ridurre l'aeroporto « Forlanini » in un pietoso stato di abbandono;

per conoscere altresì quali rimedi si vogliono urgentemente adottare per venire incontro alle grandi esigenze di aeroporti in Lombardia e particolarmente a Milano, e di contribuire così allo sviluppo delle società aeree, al miglioramento dei servizi, ad un maggior afflusso di turisti e degli uomini di affari in gran parte orientati ora verso gli aeroporti di un paese confinante.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13180)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Rizzo Ottorino da Pozzonovo (Padova) e quale sia la ragione del ritardo nella definizione, apparendo insufficiente, anzi derisoria, la risposta all'analoga interrogazione n. 10510, che non dice nulla di più di quanto l'interrogante già sapeva prima di presentarla.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13181)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Quaggia Lelio di Luigi da Brugine (Padova) e quale sia la ragione del ritardo nella definizione, apparendo insufficiente, anzi derisoria, la risposta all'analoga interrogazione n. 10505, che non dice nulla di più di quanto l'interrogante già sapeva prima di presentarla.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13182)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Bregantin Pasquale fu Luigi da Codevigo (Padova) e quale sia la ragione del ritardo nella definizione, apparendo insufficiente, anzi derisoria, la risposta all'analoga interrogazione n. 9472 che

non dice nulla di più di quanto l'interrogante già sapeva prima di presentarla.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13183)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario disporre una lunga rateazione, in più anni, del pagamento dei contributi unificati agricoli per l'anno 1955, di cui sono già in corso di compilazione i ruoli di riscossione.

« Le avversità meteoriche rovinosamente abbattutesi in alcune zone, la mancanza quasi assoluta in altre di fondamentali prodotti importanti mercati di produzione (vino, latte, (olio, ecc.), le condizioni assai critiche dei più riso, ecc.), hanno provocato uno stato di grave disagio economico per le imprese agricole, specialmente piccole e grandi, di tutta Italia, per cui la richiesta agevolazione nei pagamenti dovrebbe avere carattere generale, anche in vista della radicale modifica nel sistema di contribuzione previdenziale in agricoltura stabilito dalle leggi vigenti.

« La già più volte annunziata radicale riforma dei contributi unificati e la nomina di un'apposita commissione per lo studio e la preparazione di essa, infatti, debbono fare logicamente prevedere che, a partire dal prossimo anno, la determinazione dei contributi assicurativi in agricoltura potrà essere fatta con criteri del tutto diversi e in misura più adeguata alla reale capacità economica delle aziende, per cui appare opportuno ripartire in un conveniente numero di rate l'ultima imposizione di un onere che riesce generalmente eccessivamente gravoso ed in non pochi casi addirittura insopportabile.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13184)

« DANIELE ».

La Camera,

considerata la situazione in cui si trova l'industria tessile italiana, caratterizzata dalla permanente ristrettezza del mercato interno e dalla diminuzione delle esportazioni, che hanno portato, specie negli ultimi tempi, a chiusure di stabilimenti, a licenziamenti di mano d'opera e a riduzioni di orari di lavoro; avendo presente che tale situazione dell'industria è per gran parte da attribuirsi alla azione di pochi gruppi monopolistici controllanti la maggior parte della produzione dei vari settori tessili, nonché alla politica di scambi con l'estero;

considerato inoltre che da parte degli industriali si prospettano ulteriori riduzioni del macchinario attivo e si chiedono licenziamenti di altri 60.000 lavoratori del settore cotoniero; e avendo infine presente che in stretto legame con tutto ciò i lavoratori vengono assoggettati a un regime di intenso sfruttamento;

invita il Governo a svolgere una rapida azione tendente:

a) a orientare l'industria verso la produzione di prodotti tessili tipizzati di buona qualità e a basso prezzo, accessibili perciò alle grandi masse consumatrici, nonché a stabilire le condizioni che permettano di fare affluire parte delle scorte esistenti e della futura produzione verso la popolazione più bisognosa;

b) a controllare i costi di produzione e quindi i prezzi di cessione dei semilavorati (filati di fibre naturali, artificiali e sintetiche), al fine di consentire la produzione di tessuti a costi più economici, eliminando i profitti di monopolio;

c) a favorire il credito alle piccole industrie per dare ad esse la possibilità di svilupparsi, di perfezionare i processi produttivi e quindi di produrre a costi ridotti;

d) a favorire, senza aggravio per i contribuenti, l'esportazione di manufatti in tutti i mercati del mondo senza discriminazione alcuna, e ciò in modo particolare conducendo una politica di scambi con l'estero che attivi tutte le correnti di traffici interessanti l'intera produzione nazionale.

Invita altresì il Governo a prendere immediati provvedimenti intesi a fare sospendere i licenziamenti nei vari settori tessili e ad assicurare a tutti i lavoratori della categoria l'integrazione salariale fino a 40 ore settimanali; lo impegna a convocare al più presto la commissione per l'industria tessile, a suo tempo nominata, per studiare i mezzi per la concreta realizzazione delle misure sopra accennate e delle altre che potranno sembrare opportune al fine della salvezza e della prosperità dell'industria tessile.

(50) « DI VITTORIO, SANTI, MASINI, MONTAGNANA, FOGLIAZZA, INVERNIZZI, ALBIZZATI, BASSO, ZAMPONI, BETTOLI, BELTRAME, MAGLIETTA, NOCE TERESA, GRILLI, WALTER, ORTONA, NICOLETTO, MAZZALI, STUCCHI, RICCA, BUZZELLI, MALAGUGINI, PIGNI, SACCENTI, JACOMETTI, SAMPIETRO GIOVANNI, BERNARDI, SCARPA, BALTARO, CAVALLOTTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Svolgimento della proposta di legge

DE FRANCESCO: Norme generali sulla azione amministrativa (1459).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori*: Valsecchi, per la maggioranza; Angioy, di minoranza.

3. — Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.

4. — Discussione dei disegni di legge:

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino (1012) — *Relatore*: Sedati;

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326),

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza*; Assennato, *di minoranza*;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori:* Sangalli, *per la maggioranza*; Gomez D'Ayala, *di minoranza*;

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (903) — *Relatore:* Diecidue.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore:* Segni;

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (*Urgenza*) (805) — *Relatori:* Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

IL DIRETTORE U. DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI